

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. Lettera del ministro della guerra in risposta ad una petizione. = Congedo. = Annullamento dell'elezione di Zogno per causa d'irregolarità. = Sequito della discussione intorno all'accertamento del numero e della qualità dei deputati impiegati — Informazioni del ministro per l'istruzione pubblica circa i professori dell'Istituto superiore di Firenze, e sua opposizione alla proposta Crispi per ineleggibilità dei deputati segnati ai numeri 14 e 17 della categoria dei professori — Repliche del proponente — Osservazioni dei deputati Panattoni, Ara e De Blasiis — Istanza d'ordine del deputato Ricciardi — Sono dichiarati eleggibili i professori dell'Istituto superiore di Firenze — Una proposta del deputato Ara per la dichiarazione d'ineleggibilità del professore Ferrari, oppugnata dal deputato Depretis, ed appoggiata dal deputato Valerio, è approvata — Istanza d'ordine sulle discussioni, del deputato Fabbri, e risposta del deputato Lazzaro — I deputati Crispi e Berteza sostengono l'ineleggibilità del deputato Viora, professore incaricato, e la negano i deputati De Luca, relatore, Sanguinetti, Ara, ed il ministro per l'istruzione pubblica — Spiegazioni del deputato Panattoni — È dichiarata l'ineleggibilità — Sulla condizione del deputato Borgatti, iscritto nella categoria dei magistrati, e nominato segretario generale, parlano il ministro di grazia e giustizia, ed i deputati Venturelli, Berteza, Lanza, Cadolini, Errante, Cortese, Ercole, Capone — Il sorteggio di quella categoria è sospeso — Sono estratti a sorte i deputati Corticelli, Scolari, D'Ondes-Reggio e Albicini, della categoria dei professori, ed il loro collegio è dichiarato vacante. = Domanda del deputato Valerio di presentazione di un documento relativo alle strade ferrate lombardo-venete — Svolgimento e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Spasiano per modificazioni alla legge sulla Corte dei conti — Istanza d'ordine dei deputati La Porta e Cadolini, e avvertenze del ministro per l'interno.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,895. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Capitanata trasmette la deliberazione presa nell'adunanza del 26 scorso gennaio colla quale associandosi alle considerazioni della Camera di commercio di Napoli, domanda la modificazione dell'articolo 2 della convenzione 23 ottobre 1865 per il passaggio della tesoreria dello Stato alla Banca nazionale nel senso che questa abbia l'obbligo di ricevere come valore contante le fedi di credito del Banco di Napoli e suoi succursali.

10,896. Brunelli Rosa, di Milano, vedova di Giuseppe Cerini, addetto alla direzione delle contribuzioni e del catasto per la Lombardia, ricorre per ottenere un trattamento qualunque di pensione statogli finora dal Governo diniegato.

10,897. La Giunta municipale di Città di Castello rivolge istanza perchè sia erogata a beneficio dei po-

veri o per l'istituzione di un ricovero di mendicità o per altro stabilimento consimile una parte delle vistose rendite delle corporazioni religiose soppresse o da sopprimersi in quella città.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

L'ex-deputato professore Corleo, da Palermo — 180 copie d'una sua *Lettera al senatore Matteucci sulla relazione al Consiglio superiore d'istruzione pubblica.*

Un anonimo, da Palermo — 2 esemplari d'uno scritto intitolato: *Dei pubblici impiegati e dei loro diritti in rapporto allo Stato ed alla legge di disponibilità.*

Luigi Martellini, assessore anziano di Monopoli — 250 copie della *Deliberazione di detto municipio relativa alle imposte.*

Un anonimo, da Milano — 30 esemplari d'una memoria intitolata: *Sacerdozio e patrimonio.*

Pietro Busani, da Reggio (Emilia) — 1 esemplare del suo opuscolo: *Il regno d'Italia e le sue finanze.*

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra invia alla Camera una risposta relativamente alla petizione del capitano in ritiro signor Aveta.

Se ne dà lettura:

« Il sottoscritto, nell'aver l'onore di accusare ricevuta all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati della petizione 9025, colla quale il capitano in ritiro signor Aveta Tommaso domanda la continuazione della pensione annessa alla decorazione di San Giorgio di cui va fregiato, si fa premura di avvertire che la questione delle decorazioni dei cessati Governi d'Italia non potendo decidersi dal solo Ministero della guerra, ma dovendo essere oggetto di determinazioni emesse di comune accordo da tutti i ministri, veniva fino dal 27 settembre 1863 nominata apposita Commissione a cura del Ministero dell'interno per studiare siffatto argomento e formulare proposte.

« Non essendo però stata finora adottata una decisione definitiva, chi scrive debbe limitarsi a trasmettere la petizione del signor Aveta al Ministero dell'interno presso il quale esistono i lavori della menzionata Commissione, riservandosi, appena venga adottata una determinazione di massima, di fare quegli ulteriori provvedimenti che saranno del caso. »

Il deputato De Witt scrive, che in seguito alla morte di un suo congiunto, dovendo recarsi in Sorano a sistemare gl'interessi di cinque suoi nipoti resi orfani in tenera età, chiede un congedo di giorni quindici a datare da domani.

(È accordato.)

(I deputati Nervo, Gaola e Fanelli prestano giuramento.)

(La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale, il quale viene poscia interrotto pel sopraggiungere di molti deputati.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI — ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI ZOGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della verifica dei poteri. Se vi sono relatori che abbiano in pronto rapporti su elezioni, li invito a recarsi alla tribuna.

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera a nome del IV ufficio sulla elezione del collegio di Zogno, il quale si compone di tre sezioni: quella di Zogno, di Piazza Brembana e di Almenno San Salvatore.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 783. Votarono nel primo scrutinio 439 elettori; dei quali voti 243 ebbe il signor sacerdote Giambattista Barca.

CANTÙ, Sacerdote?

DE FILIPPO, relatore. Sta scritto sacerdote. Se non lo è, tanto meglio. L'avvocato Molinari Andrea ebbe voti

152; voti dispersi 14, nulli 30. Le operazioni procedettero regolarmente, ma nessuno dei due candidati avendo raggiunto il numero di voti richiesto dalla legge, si procedette al ballottaggio.

In questa seconda votazione i votanti furono 575. Il signor Barca ottenne voti 335, ed il signor Molinari 205; 35 voti furono dichiarati nulli.

Anche in questa seconda votazione parve che le cose fossero legalmente procedute: però innanzi all'ufficio centrale parecchi elettori si dolsero che il segretario dell'ufficio definitivo della sezione di Almenno San Salvatore non fosse elettore; più, che le liste elettorali erano irregolari e mancavano di ogni maniera di autenticità. L'ufficio centrale dichiarò che esso proclamava deputato il signor Barca, e che gli elettori si fossero diretti con regolare protesta innanzi alla Camera per far esaminare i loro reclami.

Difatto pervennero alla Segreteria della Camera tre proteste: due per mezzo della posta colle firme autentiche, ed una presentata dall'onorevole deputato Bellazzi.

In queste proteste vi sono vari motivi che accennano a violazione di forme.

L'ufficio per alcune di esse ha creduto di non tenerne alcun conto, perchè trattavasi di cose vaghe, infondate, e di pressioni ad elettori, le quali non avevano alcun riscontro nei fatti accaduti. Però due di questi motivi su cui poggiano i reclami sono molto gravi, e per i quali, precisamente per il secondo, l'ufficio ha creduto dover proporre all'approvazione della Camera l'annullamento di quest'elezione.

Il primo di essi era il seguente:

Nella sezione di Almenno San Salvatore l'ufficio nel primo scrutinio consentì, come era regolare a norma di legge, che coloro i quali non potevano scrivere, facessero redigere la loro scheda da uno degli elettori da loro scelto. Però quando ebbe luogo il secondo scrutinio, prese all'unanimità una deliberazione preliminare con la quale stabilì che chiunque degli elettori non potesse o non sapesse scrivere, non dovesse votare, e quindi non avesse diritto a fare scrivere sulla scheda il nome del suo candidato.

È chiaro che quell'ufficio prendendo quella deliberazione non solo eccedeva i suoi poteri, ma andava direttamente contro il disposto della legge elettorale, e precisamente, se mi rammento bene, contro l'articolo 81.

Su di questo portano i loro giusti reclami, e dicono che non spettava all'ufficio impedire che votassero coloro i quali per difetto fisico, e ne sono indicati due cui fu negato di fare scrivere da altri il nome dei loro candidati, non si potevano, segnatamente contro l'articolo 81 della legge elettorale, allontanare dall'urna, quegli elettori i quali non potevano scrivere nonchè quegli altri i quali non sapevano scrivere.

Debbo però dichiarare alla Camera, che questo fatto

non risulta dal verbale, ma da un certificato firmato dal presidente dell'ufficio medesimo e dal segretario, e presentato dagli elettori unitamente ad una delle tre proteste di cui ho sopra parlato.

Quindi questo certificato esiste nell'incartamento, ma nel verbale non vi è parola di questa risoluzione presa dagli elettori.

Ma indipendentemente da questo fatto, esiste l'altro motivo anche più grave della irregolarità delle liste. L'ufficio, dopo di aver richiamate tutte le liste per vedere se veramente esse erano irregolari, e mancavano d'ogni maniera d'autenticità, ha dovuto convincersi, tenendo presenti le liste medesime ed esaminandole diligentemente, che effettivamente erano irregolari, anzi talune irregolarissime, perchè si trovavano parecchi nomi scritti in diverse liste di diversi comuni.

Nè ciò basta; a parecchie di queste liste medesime manca l'approvazione del decreto del prefetto, e se per alcune c'è un decreto, c'è un decreto stampato, ma senza la firma del prefetto.

Quindi per questi due motivi, l'ufficio IV per l'organo mio propone alla Camera l'annullamento della elezione del collegio di Zogno nella persona del signor G. B. Barca.

(È annullata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO E DELLA QUALITÀ DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori sulle elezioni, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul rapporto della Commissione incaricata di accertare il numero e la qualità dei deputati impiegati.

Siamo alla categoria dei professori, circa la quale l'onorevole Crispi aveva fatto una proposta sui numeri 14 e 17.

La parola è all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

LETTI, ministro della pubblica istruzione. È mio intendimento di fornire alcuni schiarimenti intorno alla osservazione che fece l'onorevole Crispi nell'ultima tornata in proposito dei professori i quali insegnano nell'istituto superiore di Firenze.

Quest'istituto tanto prima quanto dopo il decreto del 1859, con cui fu aggrandito, venne sempre considerato come parte integrante dell'insegnamento universitario della Toscana.

Infatti prima del 1859 i giovani che avevano preso la laurea nelle Università di Pisa e di Siena non potevano essere ammessi al pratico esercizio che veniva loro conferito da questa laurea senza che avessero atteso ai corsi dell'istituto superiore di Firenze.

Nell'ultimo regolamento i giovani non possono presentarsi alla laurea nelle Università di Pisa e di Siena senza che abbiano un certificato di aver fatto il

corso in quell'istituto; per conseguenza i professori ad esso addetti non solo sono in tutto e per tutto pareggiati ai professori delle Università di Pisa e di Siena, ma si debbono considerare come facienti parte del corpo accademico delle medesime, e quindi essi vogliono essere considerati nello stesso modo con cui lo sono i professori universitari; ed infatti i professori dell'accademia scientifica di Milano sono dalla legge 13 novembre 1859 pareggiati a quelli delle Università di Pavia, Torino, ecc.

Credo poi che vi è una ragione intrinseca di pareggiamento, inquantochè l'insegnamento che si dà nell'istituto superiore di Firenze essendo superiore, direi quasi, all'insegnamento dato nelle Università, è chiaro che se il professore di questa è eleggibile, deve a *fortiori* esserlo il professore dell'istituto di perfezionamento, come lo è eziandio quello dell'accademia scientifica di Milano.

Quanto alla inamovibilità, io sono più liberale dell'onorevole Crispi. Io credo che l'inamovibilità, questo privilegio o diritto per cui il professore viene pareggiato al magistrato, assicura la libertà e la indipendenza alla scienza. L'inamovibilità del professore è un diritto più moderno che antico. Ma a questo diritto corrisponde il dovere di dispensare la scienza, come il magistrato la giustizia: di dispensarla cioè con gravità, con convenienza, di dispensarla in quei modi ed in quelle misure che le leggi dello Stato e la qualità dell'ufficio comportano.

Credo adunque che i professori dell'istituto superiore di Firenze non possano essere nè sospesi, nè rimossi dall'ufficio senza che siano osservate le forme con cui la legge garantisce la inamovibilità ai professori universitari. Epperò essi devono essere, quanto alla eleggibilità, pareggiati a questi ultimi, anzi considerati come professori di scuole universitarie.

CRISPI. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Difatti nel decreto 31 luglio 1859 del Governo toscano relativo alle Università di Siena e di Pisa, si dice che l'istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze conterrà, oltre la sezione della facoltà medico-chirurgica dell'Università di Pisa insegnante nell'arcispedale di Santa Maria Nuova, tre altre sezioni, le quali costituiscono con gli insegnamenti dati in Pisa ed in Siena il sistema degli studi che noi possiamo chiamare sistema universitario della Toscana.

Abbiamo anche un parere del Consiglio di Stato, il quale pareggia i diritti dei professori dell'istituto di perfezionamento a quelli appunto dei professori delle Università di Pisa e di Siena.

CRISPI. Se non vi fossero altri argomenti, il discorso dell'onorevole ministro per l'istruzione pubblica deve convincere la Camera della esattezza del mio assunto.

Il ministro non vi ha espresso se non che un suo parere, imperocchè se leggesse il decreto del 22 dicem-

bre 1859 del Governo provvisorio della Toscana che fondò l'istituto di perfezionamento di Firenze; se leggesse i regolamenti posteriori pubblicati su tale argomento, non che la legge e le istruzioni date pel riordinamento della pubblica istruzione ai tempi del ministro Matteucci, non troverebbe una sola disposizione la quale fosse conforme all'avviso che testè ci ha manifestato.

Il signor ministro, a confortare meglio la sua opinione, ha voluto invocare una decisione del Consiglio di Stato, la quale non può esser certo ritenuta come legge.

In Toscana, in conseguenza dell'autonomia legislativa che ha durato sino a questi giorni, le Università di Pisa e di Siena non sono ancora sotto il regime della legge del 13 novembre 1859; i loro regolamenti datano l'uno dal 1814 e l'altro dal 1841.

Quei regolamenti essendo stati redatti sotto il Governo dispotico, gli autori di essi il meno che potevano pensare si era di dare alla scienza quella libertà e quella indipendenza che dovrebbe avere affinché non ci fosse un insegnamento ufficiale: eglino al contrario lasciarono le Università sotto la mano del principe, il quale allora esercitava il suo pieno arbitrio nel centro della penisola.

Quando venne il Governo provvisorio del 1859, non si pensò a migliorare la condizione dei professori universitari della Toscana, i quali continuarono, siccome continuano ancora oggi, sotto l'antico regime.

Se il ministro dell'istruzione pubblica fosse venuto dicendo che i professori delle Università di Pisa e di Siena non godono la inamovibilità accordata ai professori delle altre Università del regno, e che in conseguenza i professori dell'istituto di Firenze si trovano nelle eguali condizioni, io non avrei avuto che rispondere e gli avrei dato ragione; ma quando egli vuole paragonarmi i professori delle Università italiane nelle quali è applicata la legge del 1859 ai professori delle Università toscane e dell'Istituto di Firenze, allora l'onorevole ministro ha pienamente torto. In effetto egli dovette ricorrere ad una sua benevola intenzione e dirsi più liberale di me, dichiarando, non so con quale autorità, che non si possano i professori toscani togliere dal loro posto in altro modo che non sia quello usato per i professori delle altre Università del regno. Io fo plauso alla sua buona volontà, e in questo caso non mi lascierei sorpassare da lui nel rispetto agli altrui diritti ed all'altrui dignità, imperocchè se mai potessi essere nella posizione di dovere rimuovere un professore da una Università toscana o dall'istituto di perfezionamento di studi di Firenze certo non farei, come usano ordinariamente i ministri, sbalzando i loro impiegati da un punto all'altro del regno, o, quel ch'è peggio, dimettendoli dai loro uffici. Quindi quando si tratta di manifestare le mie intenzioni, e d'indicare chi fra noi due sia più liberale l'uno

dell'altro, in questo non posso permettere che sia mio interprete l'onorevole ministro Berti, il quale nelle disposizioni prese ultimamente da lui in proposito dei seminari, ha dato prova da qual liberalismo sia animato. (*Si ride*)

L'onorevole ministro non contento di ciò vi ha ricordato che nella legge del 1859 i professori dell'accademia scientifico-letteraria di Milano ebbero gli stessi favori dati a quelli delle altre Università. La regola che egli mi accenna non è che un motivo di più contro l'istituto di Firenze, imperocchè, laddove la legge volle equiparare i professori dell'accademia di Milano ai professori delle altre Università, lo disse; ma laddove la legge tacque, non si può forzarne l'interpretazione. Ci vogliono leggi chiare e precise, a guarentigia dei cittadini insegnanti, e malgrado le buone disposizioni dell'onorevole Berti, se sedesse su quei banchi un ministro il quale non fu mai professore come lui e non sente quindi quell'affetto che bisogna avere pei cultori del sapere, questo ministro potrebbe, usando della legge mandare a casa i professori quando crederebbe di farlo. Ma, signori, c'è un'altra ragione anche più potente, quella che mi ha fatto sostenere l'ineleggibilità dei professori dell'istituto di Firenze. Cotesta ragione io la ritengo quale conseguenza dell'articolo 97 della legge elettorale.

E qui, signori, permettetemi una breve storia di quell'articolo.

La legge elettorale del 17 dicembre 1860 è figlia della legge elettorale del 18 marzo 1848 già in vigore nelle provincie sarde. Le due leggi, per quanto riguarda l'eleggibilità e ineleggibilità degli impiegati, partono da diverso principio.

Nell'articolo 98 della legge del 18 marzo 1848 era detto quali siano i funzionari che non possono essere eletti deputati. Là furono stabilite le categorie nelle quali erano solamente indicate le ineleggibilità. La legge del 17 dicembre 1860 parte da un'altra base. Essa stabilisce che siano ineleggibili tutti gl' impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato, e poi viene alle eccezioni di coloro che non vanno esclusi dall'ostracismo parlamentare. Qui il principio generale è l'ineleggibilità: l'eleggibilità è l'eccezione.

È regola generale di diritto che le eccezioni essendo una deroga alla legge, sono limitative, non estensive. Cotesto è un canone del diritto romano, che non occorre di sviluppare; le eccezioni sono limitate a quelle che la legge indica.

Sento alcuno a dir sottovoce che le eccezioni devono estendersi, perchè sono un favore. L'onorevole collega il quale volle darmi questo avvertimento è caduto in un gravissimo errore. Quando si parla di penalità io convengo che debba essere così: solo allora fu ritenuto dai gireconsulti il principio dell'estensione; ma quando si tratta di una deroga alla legge, quando l'estensione allargandosi può ledere una garanzia sociale, essa è

limitativa. È questa una massima volgare di giurisprudenza, e non ho bisogno di ricordare il testo del Digesto che la proclama, giacchè non voglio far della nostra Camera un' accademia di giuristi.

Nelle eccezioni indicate ai numeri 4 e 8 dell'articolo 97 della legge elettorale si stabilisce un grande principio. Mentre nella legge piemontese del 1848 era stato detto essere eleggibili in generale tutti i magistrati inamovibili, nella legge del 1860 si volle essere più severi, e per l'eleggibilità alla condizione della inamovibilità si aggiunse quella del grado, onde poterono soltanto essere deputati i presidenti ed i consiglieri delle Corti d'appello e di cassazione. Come ben vede la Camera, in tal guisa furono esclusi tutti quei magistrati inferiori i quali sono inamovibili.

Per i professori che cosa fu detto? L'eccezione fu limitata ai professori ordinari delle regie Università o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Quante classi di professori ci sono negli istituti e nelle Università? Tre classi: gl'incaricati, gli straordinari e gli ordinari. Gl'incaricati e gli straordinari sono nominati dal ministro, e sono amovibili, giacchè il loro obbligo cessa coll'anno in cui sono chiamati a dare lezione. Per costoro bisogna in effetto che il ministro ad ogni cominciamento del corso universitario faccia un nuovo decreto perchè continuino nel servizio.

Per gli ordinari al contrario fu detto che essi entrano nella cattedra, dietro un concorso, per decreto reale, e vi sono a vita. Or, io domando: perchè la legge elettorale parlò soltanto di professori ordinari, e non usò in termini generici la parola *professori*? Il motivo è abbastanza chiaro: la legge volle che unicamente potessero entrare nella Camera i professori sui quali non ci può essere alcuna influenza del potere esecutivo, imperocchè sono inamovibili.

Ora, quando la legge è così precisa, non c'è da estendere l'eccezione. Potete voi allargare a talento le categorie della eleggibilità? Potete voi permettere che si accresca il numero degli impiegati stipendiati, la cui posizione è precaria, e che si facciano entrare nella Camera individui che sono sotto l'influenza di un ministro? Gl'incaricati a dar lezioni in un'Università, non che i professori straordinari, ogni anno devono chiedere al ministro stesso una proroga del loro ufficio al quale va unito uno stipendio. Io fo plauso all'onorevole ministro Berti, il quale ha dichiarato ch'egli non destituirebbe un professore per mero arbitrio; ma in materia così delicata la sua assicurazione non basta.

Quello che ho detto pei professori straordinari e gli incaricati, è applicabile ai professori degli istituti che non conferiscono gradi accademici. E noti la Camera, che i professori pei quali non esiste una legge speciale cui si conceda l'inamovibilità, siccome prescrive la legge del 1859, ove cadano in uggia ad un ministro di cattive intenzioni, non rimarrebbero un giorno nelle

loro cattedre. Or come vorrete dare a cotesti professori quel privilegio di cui è cenno nell'articolo 97, numero 8 della legge elettorale?

Signori, ripeto quel che vi dissi l'altro giorno: a me la questione si presenta di facile soluzione, e non saprei come voi, dopo due precedenti votazioni, con le quali avete dato prova al paese di non voler allargare le eccezioni, ma di voler limitare il numero degli impiegati stipendiati, che non diano garanzia della loro indipendenza, non saprei, dico, come potreste votare contro il mio assunto.

Io spero che accoglierete le mie ragioni.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il deputato Crispi ha con molta abilità cercato di mutare la questione e di tradurla in un campo affatto diverso da quello in cui volle essere e fu da me posta.

Innanzi tutto egli alterò il concetto dell'inamovibilità, mostrando di credere che questa guarentigia nascesse dal luogo e non fosse un attributo che va unito alla persona in virtù della legge. Io domando se i professori di Pisa, se i professori dell'Università di Siena non sono inamovibili quanto quelli di Torino e di Napoli, sebbene la legge del 13 novembre 1859 non sia stata promulgata in Toscana. Vuolsi osservare che non è l'Università di Pisa o di Siena che conferisce la inamovibilità al professore, ma il Governo, o meglio il Re, che nomina nelle condizioni prescritte dalla legge. Un professore della Università di Torino o di quella di Pavia, passando nelle Università di Pisa o di Siena, non conserva forse la inamovibilità in questo tramutamento?

E ciò perchè questa gli era stata conferita dall'atto di nomina nelle condizioni della legge. L'inamovibilità adunque non trae origine dall'Università, ma dalla nomina governativa fatta a norma di legge.

Dal momento che il Governo crea un professore ordinario, questo professore ordinario partecipa, in forza della legge che gli si applica, a tutte le attribuzioni che sono annesse a questo vocabolo, in qualunque luogo egli eserciti il suo insegnamento. Dunque i professori dell'istituto di Firenze, quelli dell'Università di Pisa e di Siena sono inamovibili quanto tutti gli altri professori universitari; a me pare che questa dottrina sia forse più liberale e più logica che non quella sostenuta dall'onorevole deputato Crispi.

Ora veniamo alle parole della legge elettorale. Negli articoli 91 e 98 di questa legge si dice che sono eleggibili i professori ordinari i quali insegnano nelle Università od in quegli istituti in cui si conferiscono i supremi gradi accademici. Ora, l'istituto di Firenze che cosa è? È una sezione dell'insegnamento universitario toscano, sezione che risulta dal decreto stesso di fondazione di quest'istituto, e dalla natura dell'insegnamento che ivi si dà.

Infatti, come già osservai prima, del 1859 coloro che avevano acquistata la laurea nelle Università di Pisa o

di Siena non avevano facoltà di esercitare i diritti che venivano loro conferiti da questa laurea, se non compivano gli studi prescritti nella sezione dell'istituto superiore di Firenze; e secondo l'ultimo regolamento, non si può essere ammessi alla laurea se non si ha il certificato di avere compiuti i mentovati studi. Il che vuol dire che anche nell'istituto fiorentino si conferiscono gradi accademici.

Ma io vado più in là: anche quando i gradi non si danno, credete voi che questa mancanza possa togliere la qualità di professore ordinario, o menomarne la inamovibilità? No, certamente; perchè questa è indipendente dal luogo dove il grado si conferisce. Il professore ha sempre l'attitudine a dare il grado anche quando per ragioni accidentali non è chiamato a darlo. Gli insegnanti dell'istituto possono conferire i gradi in Pisa, in Pavia, in Torino od in qualsiasi altro luogo come gli altri professori universitari. Onde è che il dare o non dare i gradi è cosa affatto accidentale. Per conseguenza i professori dell'istituto superiore di Firenze sono professori ordinari, atti a dare i gradi, ed inamovibili. Io credo quindi che non sarebbe consono ai principii della libertà lo interpretare in senso diverso la legge.

La scienza insegnata in Firenze vuole essere insegnata con quella indipendenza e libertà con cui la s'insegna nelle Università di Torino, di Pavia o nell'accademia di Milano. Questi principii mi paiono più liberali che non quelli propugnati dall'onorevole deputato Crispi.

Quanto alla questione dei seminari, cui egli fece allusione, mi corre obbligo di dire che non ho difficoltà di trattare in tutta la sua estensione questa questione, e son certo che potrei provare, trattandola, che osservando le forme che la legge prescrive, io faccio opera assai più liberale che non quelli che mi consigliano e che vorrebbero che le mentovate forme non fossero osservate per rispetto ad una categoria particolare di cittadini.

PANATTONI. Non mi resta, o signori, che di annunziare alcune ragioni particolari, per le quali nel seno della Commissione prevalse a gran maggioranza l'opinione contraria a quella del collega deputato Crispi. La questione fu trattata sotto diversi rapporti: ma vi è anche da considerare che se la proposta dell'onorevole Crispi non sarebbe plausibile in faccia alla legge, molto meno è tale in faccia alle resultanze esaminate altre volte, ed ora poi è divenuto anche più chiaro che mal potrebbe sostenersi.

La legge del 22 settembre 1859, fondando l'istituto superiore degli studi in Firenze, dichiarò nel suo proemio di volere stabilire un istituto di complemento alle Università; ed intese che il corso degli studi non solamente fosse in tal guisa integrato, ma proseguisse e diventasse più elevato.

Consequentemente l'istituto di perfezionamento ebbe

parità di gerarchia, anzi ebbe perfino una supremazia sugli altri ordini di studio.

Considerando, dice così nel proemio di quella legge, che gli esercenti le nobili professioni non potrebbero applicare rettamente la scienza, se dopo gli studi universitari non avessero fatto altri studi tanto speculativi quanto pratici, pei quali sia compiutamente preparato lo intelletto ad opera scientifica e civile... Dopo ciò vengono le disposizioni modali.

In virtù di questa legge gl'individui destinati alle cattedre dello insegnamento superiore formarono una classe di professori, destinata a perfezionare la istruzione di coloro i quali avevano ricevuto i gradi accademici, sicchè furono posti sopra gli altri che quei gradi conferivano. I loro ascoltanti erano ormai insigniti di laurea dottorale; ma non potevano recare ad atto questa loro qualità, se, percorrendo un corso complementare e superiore di studi teorico-pratici, non si fossero perfezionati e resi atti anche all'esercizio delle professioni. Pertanto dalle sezioni dell'istituto superiore si rilasciano anche certificati, affinchè gl'insigniti della laurea possano ottenere un grado effettivo mediante la matricola. Non vi può essere nell'ordine legale un avvocato il quale non debba esibire all'autorità, incaricata di esaminare le sue attitudini, il certificato di avere assistito alle lezioni di questo istituto. Ad esso trovasi riunita segnatamente la scuola complementare che esisteva in antico nell'arcispedale di Santa Maria Nuova, ed i laureati in medicina e chirurgia non sarebbero ammessi all'esercizio della loro professione se non avessero fatto questo studio complementare. È dunque manifesto che, onde integrare e rendere efficace la laurea, vuolsi quel grado superiore che è conferito dal corso complementare che si fa nell'istituto di perfezionamento. Con questo io ho già detto quanto basta per dimostrare che, rimpetto alla legge elettorale, i professori dell'istituto superiore hanno per lo meno dignità eguale, grado eguale, missione eguale a quella dei professori universitari ed anzi i medesimi integrano, completano e spingono agli ultimi effetti quei gradi che sarebbero rimasti in Toscana puramente accademici dopo il corso dell'Università.

La presente questione, o signori, non è nuova. Io ho qui davanti il resoconto della tornata del 9 aprile 1860, nella quale venne discussa la questione medesima a riguardo del deputato Carega che era professore di agronomia. Anche allora occorre di esaminare la legge di fondazione dell'istituto, e di confrontarla colla legge elettorale. E quindi bisognò ritenere, poichè fu anche in codesta occasione abbastanza dimostrato, come i professori dell'istituto conferiscano gradi veramente efficaci; poichè concorrono a dare la matricola, e i dottori diventano avvocati o esercenti le facoltà mediche, oppure sono abilitati nella carriera pratica delle scienze naturali.

Ma, dopo la fusione delle provincie toscane nel re-

gno d'Italia, ha dovuto necessariamente accadere anche l'assimilazione fra l'istituto fiorentino e le Università più distinte del regno medesimo. All'istituto superiore di Firenze sono applicate tutte le discipline universitarie; cosichè, se poteva essere fatta la disputa nel 1859, e se allora poteva giovare il ricorrere agli argomenti *a minori ad majus*, attualmente la legge ha per lo meno livellato i membri dell'istituto superiore a tutti gli altri professori sia nei gradi, sia nelle prerogative, sia nel trattamento.

Per questi motivi adunque mi pare dimostrato che non abbia avuto torto la gran maggioranza della Commissione se, malgrado le ingegnose avvertenze del collega Crispi, ha dovuto concludere, come concluse, che il professore Ferrari ed il professore Corticelli siano eleggibili e capaci del ballottaggio.

ARA. Ho domandato la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro per l'istruzione pubblica relativamente all'onorevole professore Ferrari.

Mi venne supposto che dopo l'elezione dell'onorevole Ferrari a deputato egli sia stato nominato membro ordinario del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Come membro ordinario del Consiglio superiore d'istruzione pubblica ha, o dovrebbe avere lo stipendio di lire 2000 da aggiungersi alle lire 4000 che riceve come professore. Mi venne anche supposto che l'onorevole Ferrari non percepisce lo stipendio di lire 2000, ma siccome la Camera ha deliberato non essere necessario che si perceva lo stipendio per essere considerato impiegato, bastare che lo stipendio sia in bilancio, perchè si consideri come esatto, io desidererei di avere questo schiarimento, perchè, qualora sia vero che l'onorevole Ferrari sia stato nominato membro ordinario del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, qualora sia vero che questa nomina gli sia stata data dopo che era deputato, in allora io crederei applicabile il disposto dell'articolo 103 della legge elettorale che stabilisce che quando un deputato ha un avanzamento con aumento di stipendio, debba cessare in sull'istante di essere deputato.

Comunque io desidero di vedere in Parlamento un personaggio di tanto ingegno come l'onorevole Ferrari, trattandosi di esecuzione rigorosa della legge e dell'applicazione della massima adottata dalla Camera, chiedo questo schiarimento per trarne la conseguenza cui ho accennato.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il professore Ferrari fu nominato membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica nello scorso dicembre, quindi la sua nomina sarebbe posteriore alla elezione; egli però ha dichiarato di non ricevere il soldo che è annesso a questo ufficio, e sinora non lo ha percepito, come mi consta da dichiarazione che ho sotto gli occhi.

Questa è la spiegazione che mi corre obbligo di dare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha la parola.

RICCIARDI. Signori, ho domandato la parola per chiedere la chiusura di questa discussione, perchè la questione da noi agitata mi sembra una di quelle volgarmente dette di *lana caprina* (*Si ride — Rumori a sinistra*)

Ma, signori, il paese aspetta da noi ben altro che discussioni accademiche.

Non vi è questione su cui si sia tanto discusso quanto in questa, per sapere, cioè, se si debba avere un professore di più, o un professore di meno.

Per me, io sono d'avviso che, se debba, nella nuova legge elettorale, dichiarare l'incompatibilità assoluta fra le funzioni di deputato e qualunque altra funzione; ma, finchè non avremo questa legge, vorremo noi perdere il tempo, siccome stiamo facendo, massime quando si tratta di un uomo qual è l'onorevole Ferrari, che non è l'ultima al certo fra le glorie italiane?

CRISPI. Io non credo che la questione sia meno seria di quello che l'ha potuta reputare l'onorevole Ricciardi.

Noi non facciamo accademie: duolmi soltanto che la discussione si sia portata proprio sulla persona dell'onorevole Ferrari pel quale io non dirò di avere maggiore rispetto di quello che ne abbia il deputato Ricciardi, ma ho una specie di venerazione per il suo ingegno e per i suoi studi. Io ho conosciuto sin da tempo lontano l'onorevole deputato Ferrari, l'ho studiato nei suoi libri e l'ho ammirato alla Camera nei suoi discorsi, quantunque non sempre abbia potuto seguirlo nel terreno pratico in cui si è messo. Quel nostro concittadino, io credo che sia una delle glorie d'Italia, e che costituisca lo splendore di un Parlamento.

Ma nell'argomento del quale ci siamo occupati, non solamente il deputato Ferrari è in questione: sono due i deputati, i quali appartengono all'istituto di Firenze, e ciò dicendo non intendo di avere minore stima per l'altro onorevole nostro collega.

Tuttavia, mettendo da banda le persone, noi discutiamo una tesi giuridica ed è affatto inopportuna la lezione di serietà venutaci dall'onorevole deputato Ricciardi.

Mi permetta intanto la Camera che io non lasci senza risposta ciò che fu detto dal signor ministro e dal mio amico il deputato Panattoni.

Se vi è da censurare qualcheduno in quest'occasione, è il Governo ed i ministri per l'istruzione pubblica che si sono succeduti, i quali non pensarono mai a mettere le Università toscane e l'istituto di Firenze nelle stesse condizioni giuridiche in cui si trovano le Università delle altre parti d'Italia e l'Accademia di Milano.

Quindi io mi lusingo che, se l'attuale discussione non potrà portare altro frutto che quello di vedere attuata cotesta parificazione, io sarò soddisfatto di averla promossa.

Inoltre voglio credere, o signori, che verrà un giorno, e non tanto lontano, in cui tutti gli istituti scientifici

« letterari acquisteranno quell'autonomia ch'è ne' miei voti. Allora l'insegnamento ufficiale sarà abolito, l'istruzione sarà obbligatoria e gratuita, e cesseranno gli studi della nostra gioventù di essere sotto l'influenza sempre pregiudicevole del potere esecutivo.

Fin tanto che questo non avvenga per espressa disposizione della legge, io riterrò il professore stipendiato dallo Stato nelle condizioni stesse in cui si trovano gli altri impiegati. Quindi le distinzioni che noi facciamo nell'interesse della libertà e delle garanzie costituzionali non sono questioni sulle quali si possa sorvolare con leggerezza.

Che l'Inamovibilità si desse con decreto del Governo, è un errore. L'Inamovibilità tanto alla magistratura, quanto ai professori universitari viene dalla legge.

L'altro quesito proposto dal ministro è certamente gravissimo. Un professore nominato in una Università nella quale vige la legge del 1859, e nella quale ha acquistata l'Inamovibilità, può egli perderla passando ad altro istituto? Io con tutta coscienza sono per la negativa.

Il professore nominato in una Università acquista la Inamovibilità per la ragione stessa della sua nomina. Quindi, in questo caso, se vi è persona cui non possa contrastarsi l'eleggibilità è il deputato Ferrari, il quale prima professore a Torino, diventato colà Inamovibile, non ha potuto perdere questa qualità col suo passaggio all'istituto di perfezionamento in Firenze.

Quanto all'altro professore dell'istituto di Firenze, l'Inamovibilità non esiste: egli non è professore ordinario di una Università che conferisce gradi accademici, e giusta la legge l'annullamento della sua elezione non può esser dubbio.

E ad assicurarmi che manchi la Inamovibilità ai professori dell'istituto in Firenze ho messo tutta l'opermia. Ho letto e riletto il decreto del Governo provvisorio del 22 dicembre 1859, e non vi ho trovato una parola sulle condizioni giuridiche dei professori; si parla delle cattedre che vi si istituivano, si indicano gli stipendi dovuti a ciascun professore, e sul resto è un completo silenzio.

Lo stesso troverete nei regolamenti del 1814 per l'Università di Pisa, e del 1841 per l'Università di Siena.

Si prescrivono le norme secondo le quali le Università sono costituite, ma non si dà ai professori quella indipendenza che oggi hanno i loro colleghi delle altre Università dello Stato.

Resta al Parlamento (e su ciò prego l'onorevole ministro a pensarci e presto) a rilevare le Università toscane, e, se vuolsi, anche l'istituto di Firenze, e di porli nella condizione in cui sono le altre Università italiane e l'Accademia di Milano. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole De Blasiis.

DE BLASIS. A me sembra che la questione sia stata portata sopra un terreno che non è il suo.

Se il motivo per cui i professori sono eleggibili fosse quello di essere per legge inamovibili, forse allora potrebbe discutersi nel senso in cui ha parlato l'onorevole Crispi, e potrebbe o pur no ammettersi ciò che in risposta al medesimo ha detto sul proposito l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ma non è detto in nessuna parte che i professori siano eleggibili perchè sono inamovibili.

CRISPI. C'è la parola *ordinari*.

DE BLASIS. Ebbene, non tutti i professori ordinari sono eleggibili.

Infatti, nella legge elettorale vi sono parecchie categorie d'impiegati dichiarati eleggibili, de' quali non può dirsi in alcun modo che sieno inamovibili: gli ufficiali superiori di terra e di mare, i consiglieri di Stato, i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ecc., tutti questi non sono inamovibili di certo, e non ostante sono eleggibili.

È dunque la circostanza di appartenere ad una categoria superiore di impieghi, nella quale si suppone che arrivino delle persone di speciale capacità ed esperienza, poichè venendo nel Parlamento possono mettere il loro ingegno e l'esperienza loro a profitto delle elucubrazioni del Parlamento stesso. Secondo me è questa la vera ragione per cui si fa luogo a questa eccezione in favore di alcune categorie d'impiegati.

Applicato un tale principio anche alla classe de' professori, ne viene che i professori dell'istituto di perfezionamento di Firenze, il quale col solo suo nome esprime di essere un istituto superiore, vengono ad entrare in questa categoria di eleggibili; e quand'anche fosse vero che per difetto dei ministri che non hanno pubblicato in Toscana la legge di cui parlava poc'anzi l'onorevole Crispi, quand'anche fosse vero, dico, che professori toscani per avventura non fossero inamovibili a termini di legge, questo non toglierebbe nulla alla loro eleggibilità, eleggibili essendo in quanto appartengono ad una categoria superiore della classe de' professori.

Io ritengo indubitato adunque che i professori dell'istituto di perfezionamento di Firenze appartengono alla stessa categoria dei professori ordinari delle altre Università, a quella categoria la quale dà le licenze liceali superiori, ed è dichiarata eleggibile dalla legge.

CRISPI. Non le dà.

PRESIDENTE. Ha inteso la Camera come l'onorevole Crispi propone che i membri dell'istituto superiore di perfezionamento siano dichiarati ineleggibili, e perciò i loro nomi debbano essere radiati dalla seconda categoria speciale d'impiegati eleggibili, ma soggetti a sorteggio. Questa è la proposta dell'onorevole Crispi, e sarebbe applicabile al numero 15 ora divenuto 14, cioè all'onorevole Ferrari, e al professor Corticelli.

La pongo ai voti...

DEPRETIS. Parmi che relativamente all'onorevole Ferrari, lo stesso deputato Crispi ha creduto di fare una

riserva, ed è questa: che quando un professore quale egli è dell'istituto di Firenze, ebbe già l'inamovibilità perchè copri lo stesso ufficio in altra Università, o in altro istituto al quale non potesse applicarsi la sua proposta, non fosse più caso che questa applicazione si facesse. Ora, è questo precisamente il caso dell'onorevole Ferrari, il quale era stato professore dello stesso insegnamento nell'Università di Torino, dove, come professore ordinario, non c'è dubbio, che avesse acquistato quell'inamovibilità che gli è consentita dalla legge.

In fatti, io domando se trattandosi di diritti acquisiti, un cittadino possa esser soggetto a perderli solo perchè dovette esercitare il suo ufficio in una località anzichè in un'altra. Credo che lo stesso onorevole Crispi abbia ammesso che non si debba applicare la massima da lui proposta in modo da far perdere ad un cittadino un diritto acquisito. Si voti dunque se si vuole la massima, ma sia riservato il caso dell'onorevole Ferrari, affinchè pel fatto del suo trasferimento non venga ad essere colpito di una decadenza che certo non fu prevista, nè potevasi prevedere all'epoca della sua nuova destinazione.

CRISPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi fin dalla precedente seduta avea chiesto di parlare sui numeri 14 e 17 ed avea dichiarato di fare una questione che riguardava i nomi scritti sotto i numeri che ho testè indicati.

Quindi io doveva intendere ch'egli domandasse l'applicazione della massima, da lui proposta, ai professori Ferrari e Corticelli. Infatti al modo con cui io avea posta la votazione, egli non fece osservazione veruna.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ara.

ARA. Dietro le spiegazioni datemi dall'onorevole signor ministro della pubblica istruzione intorno alla qualità ed alle condizioni in cui si trova l'onorevole Ferrari, io mi sono vieppiù convinto dell'applicabilità al medesimo dell'articolo 103 della legge elettorale: però siccome quest'articolo non sarebbe applicabile salvo nel caso che uno sia deputato, domando sia lasciata intatta la questione da me sollevata sin quando sarà deciso se l'onorevole Ferrari sia deputato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Crispi se intenda che la massima da lui proposta debba essere applicata al numero 14, come sembrava essere sua intenzione la prima volta ch'egli parlò su questa questione relativa ai professori dell'istituto superiore di perfezionamento.

CRISPI. Certo la questione sorse in occasione dei numeri 14 e 17 sotto ai quali sono indicati i professori appartenenti all'istituto di perfezionamento di Firenze. Ciò non di meno, dopo i lumi ricevuti nella discussione consento a che si voti sulla massima, salva poi l'applicazione della stessa ai numeri predetti.

PRESIDENTE. La questione proposta dall'onorevole Crispi si potrebbe formulare in questi termini: « se i

professori dell'istituto superiore di perfezionamento di Firenze, sieno o no eleggibili. »

Chi è d'avviso che i professori dell'istituto superiore di perfezionamento sieno eleggibili, è pregato di alzarsi.

(La Camera rigetta la proposta dell'onorevole Crispi; e quindi i professori del detto istituto sono riconosciuti eleggibili.)

CRISPI. Resta poi a decidere per l'applicazione pratica.

PRESIDENTE. Resta inteso.

Debbe ora pronunziare la Camera sopra un'altra questione che fu proposta dal deputato Ara.

La questione è, se il professore Ferrari, nominato membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dopo la sua elezione, abbia cessato di essere deputato in forza dell'articolo 103 della legge elettorale.

Quest'articolo è così espresso:

« Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con l'aumento di stipendio, cesserà nell'istante di essere deputato, e potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'articolo 100. »

Ciò premesso, ecco la proposta dell'onorevole Ara:

« L'onorevole professore Ferrari ha cessato di essere deputato all'istante, in cui fu promosso consigliere ordinario del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »

L'onorevole Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Veramente io non credo che si possa interpretare l'articolo 103 della legge elettorale col rigore col quale verrebbe interpretato dall'onorevole Ara. A me pare che quest'articolo voglia che l'impiego conferito ad un deputato, o l'avanzamento nella sua carriera d'impiegato, sia accompagnato da uno stipendio o da un aumento di stipendio.

ARA. Domando la parola.

DEPRETIS. Ora questo non è avvenuto. Ma v'ha di più. Quando un cittadino è chiamato ad un ufficio pubblico, e nell'atto stesso in cui ha notizia di questa nomina dichiara ch'egli l'accetta sotto l'espressa condizione che l'ufficio non debba essere accompagnato dallo stipendio, il caso è affatto eccezionale. In simil caso io non so vedere a che servirebbe questo rigore nell'applicazione della legge; parmi che le conseguenze a cui saremmo condotti non siano ragionevoli.

Infatti chi fu nominato ad un impiego, od ottenne un avanzamento nell'impiego che prima avea, se non ha accettato puramente, ma sotto condizione, allora con questa sua riserva, egli ebbe certamente in mira di conservare la sua posizione e i suoi diritti, e se avesse creduto che lo accettare l'avanzamento, anche colla riserva da esso fatta, era cosa inutile, certo non avrebbe accettato.

Io prego la Camera di riflettere alla diversità di

condizioni in cui si trova l'impiegato il quale non accetta l'impiego se non sotto una condizione, e quella di chi non ha fatto nè condizione nè riserva.

Ora, dalla dichiarazione che fu fatta dal signor ministro dell'istruzione pubblica mi pare che il deputato Ferrari non ha accettato l'ufficio di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica istruzione, se non con questa sua formale condizione, che a questa carica non fosse annesso stipendio. E questo è anche il caso dell'onorevole Ranieri, il quale nominato all'ufficio di professore, ha dichiarato espressamente che egli lo accettava colla condizione che a quest'ufficio non fosse annesso stipendio alcuno e non fossero pregiudicati i suoi diritti.

In questo caso non si può nemmeno sostenere, che sia un impiego stipendiato nel senso che siavi la relativa spesa inscritta nel bilancio dello Stato. E perciò io credo che non sia punto tolta la eleggibilità, nè che il deputato posto in tali condizioni sia nelle condizioni previste dall'articolo 103 della legge elettorale.

ARA. L'onorevole deputato Depretis al certo non era presente alla seduta di ieri l'altro, perchè in tal caso non avrebbe, secondo me, riprodotti gli argomenti che furono adottati da lui attualmente per sostenere che non sia applicabile l'articolo 103 della legge elettorale.

La Camera ha votato la massima, cioè che non possa essere eletto deputato (salve le eccezioni stabilite) chi copre un impiego al quale nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio *comunque questo non venga riscosso*. Si è fatta la questione se debba esigersi lo stipendio per considerarsi impiegato, oppure basti che lo stipendio sia messo in bilancio: nell'interpretazione dell'articolo 97 che ammette come impiegati regi quelli che hanno uno stipendio *sul bilancio dello Stato*, si è decretato dalla Camera che basta che lo stipendio sia sul bilancio perchè, quantunque non si esiga questo stipendio, debba essere considerato impiegato.

Stando a questo principio, non si può a meno che applicare lo stesso all'onorevole Ferrari. Non vi è dubbio che nel bilancio figurano gli annui stipendi di tutti i consiglieri ordinari del Consiglio superiore di pubblica istruzione; non vi ha dubbio egualmente che tali stipendi non si esigono quando non vi è nomina, ed anche quando il nominato vi rinunzia andando in tali casi la somma nei residui attivi, ma lo stipendio *esiste in bilancio*; per conseguenza secondo la massima adottata dalla Camera non si può a meno che considerare il signor Ferrari inleggibile, ancorchè abbia dichiarato di non volere esigere lo stipendio prima che questa massima sia stata adottata dalla Camera. Tutti i deputati non possono a meno che avere per l'onorevole Ferrari tutta quella considerazione che si merita per i suoi talenti. Tutti, ed io il primo, possiamo considerare di averlo a collega; ma, ancorchè egli abbia

dichiarato di non voler esigere lo stipendio, la legge debb'essere uguale per tutti, e neppur l'onorevole Depretis io non credo che vorrà introdurre nella Camera una eccezione per nessuno; per conseguenza io credo che essendo fondata sulla legge la massima adottata dalla Camera, lo sia anche la proposta di applicazione che io ho avuto l'onore di sottoporle.

DEPRETIS. Io non ho dimenticata la votazione della Camera, ma parmi che ci sia una qualche differenza tra il caso attuale e quello dalla Camera precedentemente contemplato. Io non credo che la Camera abbia esaminato il caso di una accettazione fatta con riserva, come sarebbe per esempio quella dell'onorevole Ranieri. Il caso dell'onorevole Ferrari è affatto simile a questo del Ranieri.

Voci. Ma il Ranieri ha rinunciato.

DEPRETIS. E dunque vorreste impedire all'onorevole Ferrari di rinunciare alla sua volta? E da quando in qua sarà decisa la validità della nomina d'un deputato non dalle cause esistenti all'epoca della nomina, ma piuttosto all'epoca della convalidazione? Io credo che le elezioni debbano esaminarsi riferendosi all'epoca in cui furono fatte e non altrimenti, come nei casi di nomina a nuovo impiego all'epoca della nomina stessa. Se l'onorevole Ferrari per esempio rinunciasse alla sua carica di membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica come ha fatto il Ranieri, forse che egli non dovrebbe esser trattato nello stesso modo?

Voci. Doveva farlo prima.

DEPRETIS. Ma come, prima? L'onorevole Ranieri ha fatto conoscere prima la sua intenzione perchè conosceva la decisione della Commissione. L'onorevole Ferrari forse non seppe nulla, ma non perciò dovrebbe esservi diversità di trattamento.

Del resto, io dico che esiste sempre una differenza tra il caso deciso dalla Camera e il caso attuale. Qui si tratta di un'accettazione condizionata, fatta preliminarmente alla nomina stessa, di un'accettazione la cui conseguenza può e deve essere questa, che nessuna somma figuri nel bilancio per stipendiare questi impiegati, i quali all'atto della nomina dichiararono che non avrebbero percepito alcuno stipendio. Quindi se, per esempio, il numero dei membri del Consiglio superiore è determinato, se per stipendiare chi ne fa parte è destinata una data somma, cioè tante volte due mila lire quanti sono i membri del Consiglio, quando il ministro sa che fra questi uno o più non hanno accettato che colla condizione di non avere stipendio, egli è certo che, da buon economo, non deve portar questa somma fra le spese dello Stato per aver poi al finire dell'anno il bel risultato di mandarla fra le economie. Qui non è dunque il caso in cui si verifica la massima votata precedentemente, che all'impiego del quale non fu accettato lo stipendio, siavi un assegnamento sul bilancio dello Stato; in questo caso potrebbe e dovrebbe esservi nessuno stanziamento sul bilancio. Perciò io credo che il

caso sia alquanto diverso e che la Camera ammettendo l'onorevole Ferrari non pregiudichi la massima già precedentemente votata.

VALERIO. Io vorrei osservare che l'onorevole Depretis mette a paro due casi che non hanno nulla a fare l'uno coll'altro.

L'onorevole Ranieri professore avrebbe dovuto entrare in sorteggio, ed egli diede la dimissione prima che questo sorteggio si facesse, imperocchè è ammesso che i deputati i quali devono entrare in sorteggio, hanno diritto di rinunciare prima che giunga il momento in cui devono essere sorteggiati.

Ma il caso, a cui ha fatto allusione l'onorevole mio amico il deputato Ara, è tutto affatto diverso.

L'onorevole Ferrari era deputato; dopo la sua nomina a deputato il Governo gli ha conferito un impiego, pel quale c'è uno stipendio iscritto nel bilancio dello Stato. Ora per quanto fine sieno le osservazioni dell'onorevole Depretis, questo caso, posto così come è, è contemplato nella legge elettorale, la quale dice che quando un deputato riceve un impiego a cui fu attribuito uno stipendio nel bilancio, od una promozione, cessa immediatamente in lui la qualità di deputato.

Qui dunque si tratta di condizioni affatto diverse da quelle dell'onorevole Ranieri; e sarebbe secondo me una grave violazione della legge elettorale se noi applicassimo al caso dell'onorevole Ferrari i principii che ci hanno condotti ad accettare le dimissioni dell'onorevole Ranieri.

Per questi motivi io spero che la Camera vorrà accettare la proposta dell'onorevole Ara.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Ara, secondo la quale il professore Ferrari, nominato membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dopo la sua elezione, avrebbe cessato di essere deputato.

Chi è d'avviso che l'onorevole Ferrari per essere stato nominato membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dopo la sua elezione abbia cessato di essere deputato, è pregato di alzarsi.

(La proposta Ara è approvata.)

FABBRI. Signori, nuovo in un Parlamento, e proveniente dall'esercito, non posso dirvi che poche parole da soldato, e sulle quali chiedo la vostra indulgenza.

PRESIDENTE. Perdoni, su quale argomento intende parlare?

FABBRI. Intendo di fare una protesta, una dichiarazione.

PRESIDENTE. Io debbo sapere su quale argomento intende parlare.

FABBRI. Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Allora intende parlare per una mozione d'ordine.

FABBRI. Appunto. Tutti quanti qui siamo abbiamo promesso ai nostri elettori di trattare cose serie. (*Bisbigli*) Che se...

PRESIDENTE. Io prego il deputato Fabbri a dirmi in termini precisi l'argomento sul quale intende parlare, perchè non deve essere interrotto l'ordine del giorno.

FABBRI. Mi spiego subito. Che se i nostri elettori avessero semplicemente supposto che noi avremmo sciupato tre mesi in discutere a modo d'esempio se i perforatori del Moncenisio siano o no eleggibili per essere i delegati del Governo od altro... (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Fabbri; era una necessità lo esaminare tali questioni; bisogna pure che si faccia la verifica dei poteri. La prego in ogni caso di non censurare quello che ha fatto la Camera, perchè io non lo potrei consentire.

Faccia una proposta.

FABBRI. Io dico che desidero sappiano i miei elettori, sappia la nazione che se nulla posso fare come individuo, protesto però contro lo sciupo che si fa del tempo. (*Rumori*)

Voci a sinistra. All'ordine! (*Movimenti in vario senso*)

PRESIDENTE. Questa non è una protesta, nè una mozione d'ordine, ma è una critica dell'operato della Camera che non posso permettere.

Do la parola al deputato Lazzaro.

LAZZARO. Tuttochè riconosca le buone intenzioni del preopinante, come quelle dell'onorevole Ricciardi, però non posso assolutamente approvare che si siano fatte dichiarazioni simili, e tanto più io non posso approvarle, in quanto che io vedo in questi ultimi giorni la Camera fatta segno ad accuse ingiuste. Finquì noi non perdemmo tempo, non facemmo discussioni accademiche, ma procedemmo con un'alacrità maggiore che non siasi fatta in altre Legislature quando trattavasi di verifica dei poteri; abbiamo, è vero, avuto 30 giorni prorogata la Camera, ma ciò non per volontà nostra. Il Ministero non ha presentato che tardi taluni dei progetti: gli altri di finanza non lo furono. Per tutt'altro si è lavorato e si lavora negli uffizi; le Commissioni lavorano: a dir breve, i deputati non mancano al loro dovere. Se le discussioni intorno alla verifica dei poteri si sono prolungate, è perchè vi si sono trattate delle altissime questioni di principio, che si attenevano alla guarentigia del Parlamento e della libertà; ed io credo che gli elettori ci saranno grati che noi abbiamo pensato alle guarentigie del Parlamento che sono l'elemento principale su cui riposano veramente l'avvenire e la prosperità della nazione. (*Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Riprendendosi l'ordine del giorno, avvertirò essere stati approvati fino al n° 13 i nomi iscritti nell'ultima categoria, e dichiarato cessato nel professore Ferrari l'ufficio di deputato.

Viene il signor Carrara professore a Pisa.

Se non vi sono opposizioni, si terrà approvata la sua iscrizione in questa categoria.

(È approvata.)

Siamo al professore Viora.

DE LUCA, *relatore*. Domando la parola.

Sul conto del professore Viora la Commissione ha verificato ch'egli non è professore dell'Università di Torino, ma semplicemente incaricato senza stipendio, godente di una gratificazione, a disposizione del Ministero.

In conseguenza si è ritenuto dalla maggioranza della Commissione ch'egli non dovrebbe far parte dei sorteggiabili.

PRESIDENTE. Deve dunque il suo nome essere radiato dal novero dei deputati?

DE LUCA, *relatore*. Domando scusa, sorgerebbero due questioni. La prima se un incaricato d'insegnare senza stipendio in una Università debba ritenersi ineleggibile; la seconda se essendo eleggibile debba essere sorteggiato. Quanto alla sorteggiabilità, la maggioranza della Commissione ha deciso non dover essere il Viora compreso nella lista de' sorteggiabili. La questione dell'eleggibilità non fu specialmente esaminata e però viene nuova alla Camera.

PRESIDENTE. Quale è dunque la proposta della Commissione?

DE LUCA, *relatore*. Di cancellarsi dalla categoria speciale, sicchè non debba essere sorteggiato.

PRESIDENTE. Crede adunque la Commissione ch'ei debba portarsi nella categoria generale?

DE LUCA, *relatore*. No, in nessuna categoria, salva la questione della sua eleggibilità nelle condizioni enunciate.

CRISPI. Io sono dei discordi. L'onorevole Viora, o è professore, ed è sorteggiabile; o non è professore, e per essere un impiegato stipendiato è ineleggibile.

Ai termini dell'articolo 56 della legge del 13 novembre 1859 ogni Università ha un corpo accademico il quale si compone di professori ordinari; i professori straordinari e tutti gli altri che sotto qualunque titolo dettano lezioni non ne fanno parte.

Dissi un momento fa quale sia la condizione degli incaricati e dei professori straordinari. Essi sono nominati dal Ministero, ricevono uno stipendio od una gratificazione ed hanno diritto poi ad una promozione a professori ordinari.

La legge elettorale all'articolo 97, numero 8 parla solamente dei professori *ordinari*, e questo epiteto non fu messo senza ragione.

Se la legge avesse voluto ritenere eleggibili tutti i professori, siano essi straordinari, siano incaricati, si sarebbe usata la sola parola professori. Se volete, estendendo lo spirito della legge, ammettere che codesti professori abbiano le stesse condizioni giuridiche dei professori ordinari, devono essere sorteggiabili; se volete, come ritengo io, che siano professori stipendiati dallo Stato e che non abbiano le condizioni giuridiche di inamovibilità dei professori ordinari, dovete dichiarare nulla la loro elezione.

Questo è il vero punto della questione.

La Commissione, mi duole, nella sua maggioranza è caduta in un gravissimo errore. Essa mette in pericolo, obbligandoli a cimentarsi nell'urna ed a poter uscire dalla Camera, i professori ordinari inamovibili sui quali il potere esecutivo non può avere influenza, e poi fa entrare nella Camera senza pericolo di sorteggio gli straordinari e gl'incaricati.

Signori, cotesto sistema falsa la legge. Quindi io chiedo che sia dichiarata nulla la elezione del deputato Viora, o qualora si creda di non dichiararla nulla, il di lui nome sia messo fra i *sorteggiabili*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Sempre per applicare rigorosamente la legge, io mi trovo di parere diverso da quello dell'onorevole Crispi. Egli ritiene doversi considerare quello che è incaricato di dare lezioni come professore straordinario, per cui non avendo la qualità di professore ordinario sia ineleggibile, io ritengo invece che quegli il quale è dottore aggregato, che è unicamente incaricato dell'insegnamento, non sia professore straordinario e non sia impiegato.

Pare che la mia opinione sia appoggiata dagli articoli della legge 13 novembre 1859 relativa al pubblico insegnamento.

La legge sulla pubblica istruzione all'articolo 86 dice:

« I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'ufficio prestato nel supplire professori, e per le altre funzioni accademiche che potessero essere chiamati ad esercitare. »

L'articolo 289 dice: « Gl'insegnamenti che non saranno commessi a professori titolari o reggenti, verranno affidati ad istitutori od incaricati. »

E l'articolo 291: « Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole, degli istituti tecnici, come pure i diritti alle pensioni saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei.

« Le indennità da assegnarsi eventualmente agl'incaricati dell'insegnamento, di cui all'articolo 286, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare. »

La disposizione di quest'articolo 291, alinea, dimostra come l'onorevole Viora il quale è aggregato, incaricato dell'insegnamento non ha stipendio, non ha che il corrispettivo, l'onorario attribuitogli dalla legge per ciascuna lezione. Ora, quando la Commissione si è occupata della qualità del commendatore Demaria professore nell'Università, la maggioranza della Commissione ha fatto una giusta distinzione fra gli stipendi e gli onorari. Questi onorari non danno alcun diritto nè a pensione, nè ad aumento di pensione, sono regolati semplicemente e saltuariamente secondo sono date e non date le lezioni. Ora, non avendo uno stipendio,

non si può dire che l'incaricato sia impiegato, e non essendo impiegato è eleggibile. Se fosse impiegato sussisterebbe l'argomento dell'onorevole Crispi il quale diceva che l'eletto non è eleggibile per avere un impiego inferiore a quello di professore ordinario. Ma non essendo impiegato è eleggibile come tutti coloro che non hanno impiego. In conseguenza sostengo non solo che sussiste l'opinione della Commissione sull'eleggibilità dell'onorevole Viora, ma sostengo ancora che non essendo impiegato non dee neppure essere sottoposto a sorteggio.

— **CRISPI.** Gli articoli 289 e 291 della legge del 13 novembre 1859 non fanno se non che convincermi nell'opinione testè da me manifestata. I professori straordinari, gli ordinari e gl'incaricati a dettar lezioni, son tutti stipendiati dallo Stato. Per costante giurisprudenza della Corte de' conti si ritiene loro come tempo utile quello passato in servizio come semplici incaricati. È questo un tirocinio, è un *volontariato*, come si dice nella burocrazia. Il che importa che la loro condizione, menti è precaria e soggetta all'influenza del potere esecutivo, produce nulladimeno il vantaggio che quando vengano ad essere nominati professori ordinari sono calcolati ai medesimi come utili per ottenere la pensione gli anni nei quali hanno servito come *incaricati* o come professori straordinari. Ora quando la giurisprudenza d'un tribunale supremo del paese li considera quali impiegati dello Stato sino a tal punto, voi non potete, con un'eccezione al n° 8 dell'articolo 97 della legge elettorale, conceder loro maggiori favori di quelli che hanno i professori ordinari, alcuni dei quali, ove ve ne siano in quest'Aula più che la legge non consenta, debbono per sorteggio uscirne. S'io dovessi ammettere nella Camera dei professori, preferirei sempre gli ordinari, sul cui avvenire non può pesare la mano del potere esecutivo. Al contrario riterrei ineleggibili i professori straordinari ed i professori incaricati, e crederei in tal modo applicare rettamente la legge. Costoro dichiarati come paramente eleggibili per diritto proprio e senza quelle esclusioni che la legge stabilisce, costituiscono la classe peggiore dei professori, giacchè il loro avvenire è nelle mani del Ministero di pubblica istruzione.

Io son convinto che la Camera non vorrà ammettere cotesta assurda teoria. —

BERTEA. Io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Crispi.

La Camera con molteplici suoi voti ha già dimostrato come essa non faccia grande questione sopra queste diverse parole che si cercano d'introdurre per fare una diversa posizione rispetto all'eleggibilità. Chiamasi stipendio o gratificazione, indennità o retribuzione, sta sempre in fatto che la somma destinata a soddisfare i professori incaricati, è scritta nel bilancio dello Stato, con questa sola differenza, che agli uni si applica a norma fissa, agli altri si applica a norma fluttuante,

secondo il tempo, secondo le circostanze in cui l'incarico si è esercitato. Io quindi mi associo a coloro che voteranno contro l'eleggibilità dell'onorevole Viora.

PRESIDENTE. La Commissione propone che il signor Viora, perchè incaricato senza stipendio, ma soltanto con gratificazione, debba essere radiato dall'ultima categoria d'impiegati, ritenendo che non sia impiegato e perciò non soggetto al sorteggio. All'opposto l'onorevole Crispi propone che si dichiari nulla la sua elezione.

BERTEA. Mi pare inutile di votare una massima a proposito di ciascuna elezione, perchè allora si darebbe occasione a creare un Codice di massime. Si annulli o si approvi l'elezione dell'onorevole Viora, ed implicitamente la massima sarà decisa.

PRESIDENTE. Tanto la proposta della Commissione, quanto quella dell'onorevole Crispi non contengono una massima astratta, ma contengono una deliberazione che riguarda unicamente il Viora. Io credo che la mozione dell'onorevole Crispi, come pregiudiziale, debba avere la precedenza; perchè, se il Viora è dichiarato ineleggibile, allora è inutile il deliberare se debba o no essere nell'ultima categoria degli impiegati che vanno soggetti a sorteggio.

BERTI, ministro della pubblica istruzione. Prima di venire alla votazione, io vorrei dare qualche schiarimento su quell'incaricato; non intendo di entrare nella questione; lascio che la Camera decida come crede.

L'incaricato non è un impiegato, egli non è che un dottore di collegio, al quale si affida momentaneamente l'ufficio di supplire un professore nelle sue lezioni.

Nel bilancio non esiste nemmeno uno stipendio determinato per questa supplenza, esistendovi invece una somma generale per tutte le supplenze come vi esistono tante altre somme per altre cose. Io non intendo di discutere la questione in particolare, io intendo di somministrare solamente uno schiarimento. Se noi consideriamo come impiegati tutti coloro che hanno un incarico di insegnamento, allora sarebbe da calcolarsi una infinità di persone che hanno un incarico ministeriale; qui non vi è nomina per parte del Ministero, non vi è nomina regia, non vi è diritto a promozione o pensione.

Una voce. A pensione sì.

• **CRISPI.** Porterei migliaia di sentenze.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non vi è diritto alcuno a pensione, nè vi è nessuno di quegli elementi che possano fare considerare questo come un impiegato, e credo che la Camera prima di deliberare sopra una cosa così importante quale è quella dell'eleggibilità, debba pensare un poco perchè qui ce ne va di buona fede: uno accetta di supplire un professore per 10 o 20 lezioni, ma per questo volete privarlo di un diritto così grande, così alto come quello dell'eleg-

gibilità? In ogni caso bisognerebbe interpellarlo, perchè non sia preso di sorpresa come in questo caso. Il professore non crede di aver ricevuto un impiego, tanto è vero che non vi ha nemmeno decreto ministeriale, non vi è che una semplice lettera, non si viene nemmeno a stabilire una sovvenzione, ma una gratificazione, il che è ben diverso; il ministro potrebbe dire, che la semplice qualità di dottore non dà diritto a pretendere questa gratificazione; dunque io dico, prima di dichiarare questo un impiego bisognerebbe pensarci un poco sopra.

CADOLINI. Il signor ministro non ha presente che...

PRESIDENTE. La prego a far silenzio e non interrompere; ella che è segretario deve sapere più di ogni altro che il primo dovere di un segretario è il silenzio. *(Si ride)*

MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE. In ogni caso poi si potrebbe esaminare più ponderatamente ed ampiamente la questione, se colui che riceve un incarico straordinario qualunque, debba essere considerato come un impiegato.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha la parola per un fatto personale.

CADOLINI. Mi spiace che l'onorevole presidente abbia riprovata l'interruzione che io feci al ministro. Io la feci appunto, dacchè egli parlava intorno a quest'argomento, perchè avesse occasione di dimostrare un poco meglio il suo assunto; giacchè egli diceva che quell'impiegato non essendo nominato per decreto reale, non aveva diritto a pensione nè ad altro, io avrei desiderato che egli dimostrasse pure come queste condizioni fossero tali da renderlo meno dipendente *(Rumori)*, mentre in fatto egli è più dipendente dal Ministero di qualunque altro.

PRESIDENTE. Qualunque fosse la ragione per cui ella interrompeva, non giustifica la interruzione.

Il deputato Berteau ha la parola.

BERTEAU. Farò una sola osservazione. Io ho chiesta la parola quando l'onorevole ministro accennava alla temporarietà di questi incarichi e parlava di quindici o venti lezioni. Io prego l'onorevole ministro a considerare che le elezioni generali della precedente Legislatura datano da cinque anni. Or bene, già d'allora l'onorevole Viora si presentò come incaricato, e continuò sempre ad esserlo, ed anche attualmente si presenta in questa qualità. Dunque si tratta d'un incarico permanente e costante che si risolve in un vero impiego. *(Bene! a sinistra)* Egli è d'altronde evidente che se il professore può venire alla Camera, non può venirvi l'incaricato: il professore viene perchè è sicuro di essere supplito dall'incaricato: ma se viene il professore e con esso l'incaricato, chi farà poi la scuola? *(Benissimo!)* E ciò, a parte la considerazione che l'incarico è incontrastabilmente retribuito, e che la retribuzione, dipendendo esclusivamente dal ministro per l'istruzione pubblica, l'incaricato è sempre più dipendente. *(Bene! Bravo!)*

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non vorrei che le mie parole fossero fraintese. Nella lettera con cui si annunziano generalmente nelle Università i vari incarichi che si danno, non viene espressa la durata neppure per un anno; e si può essere licenziati dopo due mesi, un mese, o soli 15 giorni. Questo è solo per dire che non è un impiego; ora, qualunque poi sia la condizione particolare, che cioè questo incarico si possa rinnovare per due, tre, o cinque anni, io non ci entro.

Qui c'è una semplice lettera del mio antecessore, in cui è detto: « Viora avvocato Paolo è incaricato dell'insegnamento delle istituzioni del dritto romano. »

L'altro può accettare o non accettare, e nel nostro caso, io non so nemmeno se vi sia la lettera di accettazione, ancora non so se egli abbia dato principio al suo corso, ma ripeto solo che questo incarico potrebbe non durare altro che 15 giorni: ogni dottore, ogni privato, può avere un incarico di far qualche lezione, volete che questo incarico si consideri come un impiego? Se per caso il signor Viora è stato incaricato da due o tre anni, si è perchè si era considerato sempre questo suo ufficio come un ufficio provvisorio qualunque; ma se si discutesse su ciò, in allora si voterebbe sul deputato Viora e non sul principio degli incaricati come porterebbe la questione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sanguinetti. *(Ai voti! ai voti!)*

Essendo proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SANGUINETTI. Domando la parola contro la chiusura.

Io credo che quando si presenta una questione di principio di una gravità uguale a quella che è innanzi a noi, non la si deve discutere e votare quasi sotto la pressione della passione. Qui, o signori, non vi può essere questione di partito, è questione di interpretazione che dobbiamo dare alla legge; qui si tratta del diritto degli elettori come del diritto dell'eletto; si tratta di vedere quale sia il modo con cui l'onorevole Viora possa per l'avvenire, qualora la Camera lo credesse inleggibile, divenire eleggibile.

La costituzione delle Università piemontesi ha stabilito due gradi di laurea, la laurea comunemente detta di dottore, e quella di dottore aggregato. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Ma, onorevole Sanguinetti, questi sono argomenti che riflettono il merito.

SANGUINETTI. Mi scusi, io non entro nel merito; è solo per far vedere alla Camera che questa questione deve essere trattata sotto un nuovo aspetto. Quand'io avrò posto ciò in chiaro, mi tacerò.

Adunque io dico che il diploma di dottore aggregato dava al suo titolare il diritto di supplire i professori mancanti. Ora questo diritto, ed il fatto che ne avveniva di essere incaricato di un insegnamento, non era

cosa che dipendesse da impiego governativo, ma era inerente alla qualità del diploma. Ora, signori, volete voi stabilire che lo aver ottenuto la qualità di dottore aggregato renda ineleggibile? Se voi dichiaraste ineleggibile il Viora, verreste appunto a decider questo.

Qui non c'è decreto reale o ministeriale, qui non c'è che un diploma universitario.

Egli è sotto questo aspetto che io vorrei che fosse trattata la questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(È approvata.)

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io allora domanderei semplicemente...

Voci. Non si può. È votata la chiusura.

VALERIO. Ho domandato la controprova.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non so se il Viora abbia accettato il mandato, perchè qui ho semplicemente la lettera del ministro che lo incarica, ma non ne conosco la risposta d'accettazione, nè se l'insegnamento siasi incominciato. Io non vorrei che si pregiudicasse la posizione di alcuno.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se intenda fare una proposta sospensiva.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non faccio proposta sospensiva, lascio questo al giudizio della Camera. Io non dico altro se non che trovo una lettera scritta dal mio predecessore in cui si dice: « volete voi incaricarvi dell'insegnamento? » Ma io non so se egli abbia accettato quest'incarico sì o no.

SANGUINETTI. Propongo la sospensione.

VENTURELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ora vi è la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Sanguinetti; vi è la proposta per la dichiarazione dell'inelleggibilità del professore Viora, fatta dall'onorevole Crispi, alla quale ha aderito l'onorevole Bertea; vi è poi la proposta della Commissione, perchè sia cancellato il nome del Viora dalla categoria dei deputati impiegati.

Io debbo mettere ai voti prima di tutto la proposta dell'onorevole Sanguinetti, perchè sospensiva...

BERTEA. Questa proposta della sospensione non è ancora stata discussa; io non so se dobbiamo aspettare che risulti dell'accettazione dell'onorevole Viora. La lettera che gli fu scritta fu firmata ancora dal ministro precedente; dunque egli ha avuto tutto il tempo a rispondere se voleva rifiutare.

D'altronde sarebbe attualmente pericoloso di lasciar in sospenso la decisione della Camera, e per conseguenza io credo che la medesima non debba entrare in questo sistema di attendere dichiarazioni postume.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Venturelli.

VENTURELLI. Se l'onorevole presidente mi avesse accordata la parola, come l'ha accordata all'onorevole Bertea, io avrei avuto occasione di esporre le stesse considerazioni che furono da lui presentate. Ora non

aggiungerò altro se non che una prova di quello che ha detto l'onorevole Bertea, si ha in ciò che l'onorevole Viora si trova a Torino, e dacchè si è aperta la nuova Legislatura, non è venuto mai alla Camera.

Voci. Sì, sì, è venuto!

VENTURELLI. È venuto una volta per prestare il giuramento.

Osservo poi che il suo incarico temporaneo dura da cinque anni, e mi fa quindi somma meraviglia che non si sappia ancora se abbia o pur no accettato quell'incarico. Mi pare che in cinque anni abbia avuto tutto il tempo per deliberare.

Credo pertanto che la questione sospensiva non si possa ammettere.

ARA. Se la Camera vuole risolvere unicamente una massima, io credo allora che possa anche decidere immediatamente, ma se vuole decidere sui fatti, ritengo che si debba appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Sanguinetti per la sospensione.

Sia pur vero che l'onorevole Viora avesse l'incarico anche negli anni trascorsi, è anche vero che nella Camera subalpina fu escluso dal numero degli impiegati.

Se vogliamo parlare di precedenti ne avrebbe uno in suo favore; se la Camera vuole giudicare della posizione vera dell'onorevole Viora, dal momento che l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dichiarato d'ignorare, se l'onorevole Viora abbia o no accettato l'incarico, la questione non è matura.

Onde non pregiudicare l'onorevole Viora è indispensabile che la sua condizione sia accertata. Gl'incarichi essendo temporari non si deve ragionare dal passato, si deve stare alla condizione presente, e per conseguenza io credo sia nell'interesse della dignità stessa della Camera di votare la sospensione proposta dall'onorevole Sanguinetti.

BERTEA. Io prego il ministro della pubblica istruzione di dichiarare se sia o no vero che il signor Viora attualmente esercita le funzioni d'incaricato nell'Università di Torino, perchè se l'esercita non c'è dubbio della sua accettazione.

Voce. Chi lo sa?

BERTEA. Lo sa il ministro.

L'onorevole Viora è incaricato se non erro dell'insegnamento delle istituzioni del diritto romano, ed egli perciò compie le funzioni proprie d'un professore ordinario.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non potrei rispondere lì su due piedi, ma domani potrei dare una risposta.

Voci. No! no!

PLUTINO AGOSTINO. La Commissione ha ritenuto il Viora come professore in funzione all'Università di Torino, ha fatto la sua dichiarazione sulla sua coscienza, dunque non cade alcun dubbio sulla condizione dell'onorevole Viora.

PANATTONI. La Commissione aveva ricevuto comuni-

cazione che anche in quest'anno il deputato Viora era stato incaricato di alcune lezioni. Essa però non aveva ricevuto alcun riscontro, se, conforme dice anche il signor ministro, il deputato Viora avesse accettato o non accettato.

Frattanto nella prima tabella la Commissione pose il deputato Viora fra i sorteggiabili, perchè non conoscendo la discussione fatta già nella Camera subalpina, stimò suo dovere di denunciare alla Camera, come esso avesse una posizione tra gl'insegnanti nominati dal Governo. Nella seconda tabella però la Commissione aggiunse qualche indicazione più esplicita, affinché si potesse conoscere esattamente quale sia la condizione degli incaricati rimpetto agli altri professori; ma si crede tuttavia di rilasciare al libero voto della presente Legislatura il giudicare se vi fosse il caso della sorteggiabilità, benchè il deputato Viora ne andasse esente nel 1861.

Oggi però sorge una questione nuova, che è quella dell'eleggibilità; e dico nuova perchè nella Camera subalpina il deputato Viora era stato ritenuto eleggibile, ed è stato anche rieletto. Perciò la Commissione è fuori dell'attuale questione, essendosi occupata della sorteggiabilità, non dell'eleggibilità, che fin qui sembra incontroverta.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io pregherei la Camera di ritenere che l'onorevole mio collega il ministro della pubblica istruzione non ha fatto questione di sospensione, e difatti non credo che sia il caso di sospendere la decisione. Lo stesso fatto della sospensione implicherebbe la decisione della massima; poichè il sospendere per vedere se questo incaricato ha accettato o no, è come decidere la massima che l'incaricato di un insegnamento ancorchè non abbia stipendio, non è eleggibile; io lo credo eleggibile; la Camera farà quello che crederà, ma intanto prego l'onorevole Sanguinetti a ritirare la sua proposta sospensiva.

SANGUINETTI. L'onorevole ministro dell'interno mi pone la questione sotto un aspetto per cui non posso che ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta sospensiva, metto ai voti la proposta fatta relativamente all'onorevole Viora, se cioè sia ineleggibile.

(È dichiarato ineleggibile.)

VALERIO. Io vorrei pregare la Camera e l'onorevole nostro presidente di esaminare, se non sia il caso di riconsiderare la deliberazione che l'onorevole presidente ha enunciata... (*Rumori*)

Voci a sinistra. No! no!

VALERIO. Perdonino. Sentano prima quello ch'io sto per dire!

Si è dichiarato il signor Viora ineleggibile! Che la sua elezione non sia valida, sia; ma il dichiarare ch'egli d'oggi in poi non sia eleggibile mi par che oltrepassi le intenzioni e il potere della Camera.

Io non credo che gli si vogliano levare i diritti poli-

tici e civili (*Rumori*); si sarà votato che la sua elezione non è valida, ma non più di questo io credo.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Valerio, ma la questione è stata posta in termini chiarissimi: se il deputato Viora era o no eleggibile nella condizione in cui attualmente si trova, e la Camera lo ha dichiarato ineleggibile. S'egli rinuncia al suo posto, muterà la sua condizione e quindi potrà essere eleggibile. Ma non si può tornare sopra una deliberazione già presa dalla Camera; nè v'è necessità di ulteriori dichiarazioni.

SANGUINETTI. E se non avesse accettato l'incarico d'insegnare per quest'anno? L'onorevole Viora non ha mai voluto accettare la carica di professore straordinario appunto per non perdere la eleggibilità: ora che viene dichiarato ineleggibile, io domando che cosa dovrà fare per essere eleggibile.

PRESIDENTE. Se verrà rieletto, ne parleremo un'altra volta. Frattanto la deliberazione presa dalla Camera è irrettrabile.

Rimane a deliberare sul professore Corticelli, il quale, applicando la massima già deliberata e relativa ai professori dell'istituto di perfezionamento, rimane regolarmente iscritto in questa categoria.

(È iscritto.)

Vi sono poi due note aggiunte dalla Commissione a questa categoria.

Una riguarda il deputato Pisanelli che dice la Commissione, dovere esse cancellato, perchè sono state dal Governo accettate le sue dimissioni da professore dell'Università di Napoli.

Vi ha un'altra nota, che riguarda il deputato Ranieri il quale, come ben sa la Camera, ha dato le sue dimissioni, e quindi il nome suo deve essere radiato da questa categoria.

Essendo così esaurite tutte le discussioni che riguardavano i nomi dei singoli iscritti, si procederà al sorteggio.

La Camera però ha deliberato di sospendere il sorteggio dei magistrati, perchè s'ignorava ancora se l'onorevole Borgatti avesse, o no, accettato l'impiego di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia.

Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, io gli domando se sia in grado di dichiarare se l'onorevole Borgatti abbia, o no, accettato quest'impiego.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io posso dichiarare che ho avuto l'onore di presentare alla firma del re un decreto che nomina il consigliere Borgatti a segretario generale del Ministero di giustizia, e che il decreto fu registrato alla Corte dei conti.

Ho ragione di credere che egli accetti il posto deferitogli, e da lettere pervenutemi ne sono assicurato. Anzi io sperava di vedere il Borgatti stamane siccome mi aveva promesso, ma non è venuto; e so che di presente per ragioni di salute egli non è a Fi-

renze: quindi se la Camera credesse di sospendere ancora di un giorno la sua deliberazione sull'oggetto, essa può farlo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Venturelli.

VENTURELLI. Io intendo semplicemente di dare uno schiarimento all'onorevole ministro ed alla Camera.

Se l'onorevole Borgatti non è andato al convegno che aveva col signor ministro, si è perchè egli si trova ammalato. Ma se al signor ministro ha promesso che accettava, si deve presumere che accetterà.

Del resto non c'è inconveniente a che il sorteggio, invece di farsi oggi si faccia un altro giorno, tanto più che io credo che al sorteggio non sarà bisogno di venirci più oltre.

PRESIDENTE. Si ritiene adunque accertato il numero degl'impiegati nel modo seguente. Se ne dà lettura.

Elenco dei deputati impiegati, categoria generale.

- « 1. D'Amico, capitano di vascello.
- « 2. Arnulfi, luogotenente generale.
- « 3. Bixio, id.
- « 4. Brignone, id.
- « 5. Carini, maggior generale.
- « 6. Cugia, luogotenente generale.
- « 7. Farini, maggiore.
- « 8. Griffini, luogotenente generale.
- « 9. Musolino, colonnello.
- « 10. Pescetto, maggior generale.
- « 11. Seismit-Doda, maggior generale.
- « 12. Sirtori, luogotenente generale.
- « 13. Tamaio, colonnello.
- « 14. Torre, maggior generale.
- « 15. Damis, maggiore.
- « 16. Plutino Antonino, luogotenente colonnello.
- « 17. Malenchini, colonnello.
- « 18. D'Ayala, maggior generale.
- « 19. Assanti, colonnello.
- « 20. Petitti-Bagliani, luogotenente generale.
- « 21. La Marmora, generale d'armata.
- « 22. Cordova, consigliere di Stato.
- « 23. De Blasiis, id.
- « 24. Martinelli, id.
- « 25. De Filippo, id.
- « 26. Di Monale, id.
- « 27. Correnti, id.
- « 28. Piroli, id.
- « 29. Spurgazzi, segretario generale nel Ministero dei lavori pubblici.
- « 30. Raeli, consigliere di Stato.
- « 31. Finali, segretario generale nel Ministero di finanze.
- « 32. Araldi, luogotenente colonnello.

« *Magistrati.* — 1. Basile-Basile, consigliere d'Appello.

- « 2. Borgatti, consigliere d'Appello.
- « 3. Bartolucci, id.
- « 4. Cacioppo, presidente di sezione di Corte di appello.
- « 5. Capone, consigliere d'Appello.
- « 6. Castelli, id.
- « 7. Castiglia, consigliere di Cassazione.
- « 8. Errante, id.
- « 9. Greco-Cassia, consigliere d'Appello.
- « 10. Mazzarella, id.
- « 11. Pasella, consigliere di Cassazione.
- « 12. Pescatore, id. »

Ora la Camera ha da decidere se debba sospendersi il sorteggio dei nomi dei magistrati, finchè risulti se l'onorevole Borgatti abbia accettato l'ufficio di segretario generale; o se il sorteggio debba aver luogo adesso.

CORTESE. Pregherei il signor ministro a volerci chiarire se il signor Borgatti è conservato nel suo posto di consigliere d'Appello e delegato alla funzione di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già dichiarato alla Camera che il decreto che ho avuto l'onore di portare alla firma del Re, nomina il Borgatti segretario generale del Ministero di grazia e giustizia.

LANZA GIOVANNI. La questione a me pare decisa; l'onorevole guardasigilli ha dichiarato esistervi un decreto reale che porta la firma sovrana, decreto col quale si nominò il signor Borgatti a segretario generale; noi non possiamo lasciar sospeso questo decreto a beneplacito del signor Borgatti. Fintantochè questo decreto non è rivocato, la Camera parmi per ragioni di convenienza, che ben può comprendere, debba considerare la nomina come avente effetto, e perciò il signor Borgatti non può più esser collocato nella categoria dei magistrati.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. Io divido l'avviso dell'onorevole deputato Lanza; quindi credo che il signor Borgatti voglia esser considerato come segretario generale; tanto più che sebbene assente ha dichiarato per lettera di accettare l'ufficio. La legge quindi ed il fatto pare si uniscano a doverlo far riguardare come segretario generale.

PRESIDENTE. Domando alla Camera, se intenda di approvare la proposta fatta dall'onorevole Lanza, che, cioè, essendo emanato il decreto regio che nomina il signor Borgatti segretario generale del Ministero di grazia e giustizia, debba egli fin d'ora considerarsi come tale, e conseguentemente non doversi procedere al sorteggio dei magistrati.

CADOLINI. Parmi che la questione sia più grave di quello che forse si crede; fu enunciato un principio il quale guai se fosse accettato. Il solo fatto del decreto regio, dice l'onorevole Lanza, fa cessare la qualità di deputato; ora se così fosse, il giorno in cui il Ministero

vuol far cessare di esistere la Camera, nomina tutti i deputati impiegati... (*ilarità*) di qui non si fugge. Questa è una semplice ipotesi di un caso che, se volete, non si potrà avverare giammai, ma che dimostra quanto sia falso il principio.

D'altronde, i precedenti contraddicono all'opinione del Lanza. Mi ricordo che altra volta alcuni deputati vennero nominati senatori, e siccome non tutti accettarono questa dignità, quelli che la rifiutarono rimasero deputati. Dal che si scorge che non fu allora ammesso il principio sostenuto dall'onorevole Lanza, che, cioè, il solo fatto del decreto reale che nomina un deputato ad altra carica, porti per conseguenza che egli debba cessare di far parte della Camera. Credo invece che il sistema da tenersi in questo caso sia diverso; si deve partire dallo stato di fatto che precede l'accertamento degli impiegati eletti a deputati, e fare il sorteggio, come già dissi l'altro giorno, in base a questo stato di fatto. Le altre questioni si devono trattare in seguito. Quando si avverino nuovi fatti pei quali qualche deputato debba uscire dalla Camera, allora si provvederà con nuove deliberazioni.

LANZA GIOVANNI. Non insisterei sulla mia proposta e aderirei alle osservazioni fatte dall'onorevole Cadolini nel caso che risultasse della semplice esistenza del decreto regio che nomina ad una funzione pubblica un deputato, senza che questi sappia che esiste un decreto regio che cambia la sua condizione; ma noi abbiamo la dichiarazione ripetuta dal signor ministro guardasigilli, dalla quale risulta che all'onorevole Borgatti fu comunicata questa nomina, che fin qui non ha rifiutato. Si dee dunque implicitamente credere ch'egli abbia accettato. Fino a quando dovrà rimanere così sospeso un decreto regio? Dobbiamo lasciare trascorrere parecchi mesi all'onorevole Borgatti, perchè si decida? Non è egli vero che tutti i vantaggi che sono inerenti ad una carica hanno data dal giorno in cui è firmato il decreto? Non essendovi adunque un'esplicita rinunzia dell'onorevole Borgatti, che pur non ignora il fatto della sua nomina, lo si dee considerare come segretario generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturelli ha la parola.

VENTURELLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Errante.

ERRANTE. Signor presidente, io credo che questa questione è stata già decisa dalla Camera.

Si dubitava l'altro giorno sulla condizione in cui si trovava l'onorevole Borgatti; s'ignorava se vi fosse o pur no il decreto di sua elezione, s'ignorava il suo sentimento, e quindi la Camera credette di dover sospendere una decisione sul tal proposito onde avere maggiori lumi. Ora viene il ministro e dice: vi ha il decreto che nomina il signor Borgatti a segretario generale, ed egli mi diede promessa di accettare; abbiamo dunque i due estremi per formare un contratto perfetto; da una parte la elezione del Governo, dall'altra l'assenti-

mento del signor Borgatti ad accettare quel posto. Io credo dunque che i timori dell'onorevole Cadolini non abbiano fondamento; il signor Borgatti è stato nominato, ed egli accetta.

Ad ogni modo, ove la Camera voglia ancora insistere nell'opinione presa d'attendere ancora 24 ore per sapere se veramente l'onorevole Borgatti voglia accettare o pur no, io dico, si faccia pure, ma non credo che la Camera possa contraddire la già presa deliberazione. Io credo, che se da una parte a ciò si opporrebbe la deliberazione presa dalla Camera, dall'altra ostano i diritti dei terzi.

Il signor Borgatti potrà a suo talento accettare o no l'ufficio che gli è stato offerto, ma non dovrà esporsi alcuno de' magistrati già eletto al pericolo di vedere annullata inutilmente la propria elezione.

Aggiungasi poi, che c'è anche un'altra elezione, quella del signor Pantano, che si trova in ben altra condizione. Quest'elezione ebbe luogo posteriormente alle elezioni generali, e rimase sospesa sino all'esito del sorteggio per vostra deliberazione: e col sistema che si propone, la posizione del signor Pantano si troverebbe in condizione più favorevole di quella degli altri che oggi si esporrebbero precocemente al sorteggio; e se domani il signor Borgatti si deciderà ad accettare, il signor Pantano, che attende, occuperebbe il posto di lui rimasto vuoto, mentre altri sarebbe escluso indubitamente.

Io dunque prego la Camera a non voler contraddire alla sua deliberazione, a non render peggiore la condizione di alcuni in favore di altri.

CORTESE. Io intendo di far osservare alla Camera che i decreti regi di nomina ad impieghi veramente non si possono considerare come aventi effetto, se non quando sono stati registrati alla Corte dei conti, la quale sia venuta a riconoscere che quei decreti sono in conformità della legge, e l'accettazione della parte nominata non può venire, se non in seguito della comunicazione, la quale, come io diceva, non può avere luogo se non dopo la registrazione. Ora, finchè non vi è decreto registrato, non vi è veramente decreto eseguito, e finchè non vi è comunicazione, non vi può essere accettazione dell'impiego.

Quindi a me pare che, stando così le cose, in questo momento non vi sia ancora registrazione...

VENTURELLI. È registrato, l'ha detto il ministro.

CORTESE. Perdoni, non è ancora stato comunicato..

Voci. Sì! sì!

CORTESE. Non è stato comunicato alla parte: e finchè la parte non ha la comunicazione, non può nè accettare, nè rifiutare. Se la Camera crede di dover ancora ritardare per un altro giorno...

Una voce. Non basta.

CORTESE. Se non basta un giorno, allora tanto meglio.

PRESIDENTE. Il deputato Ercole ha la parola.

ERCOLE. Io faccio osservare alla Camera, che nella

fattispecie non vi è accettazione formale da parte del Borgatti. Questa accettazione deve risultare dall'assunzione di fatto dell'impiego cui fu nominato e dall'atto di prestazione di giuramento. Il decreto regio di nomina è sempre concepito in questi termini: Tizio è nominato all'impiego X, con che presti giuramento; per ciò l'onorevole Borgatti, in faccia alla legge, non è segretario generale, se non risulta in modo positivo dell'accettazione di fatto da parte sua del nuovo impiego cui fu nominato e della prestazione di giuramento.

Conchiudo pertanto appoggiando la proposta di sospendere ancora per qualche giorno ogni deliberazione in proposito, finchè il segretario generale di grazia e giustizia e dei culti, signor Borgatti, abbia realmente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti se debba o non sospendersi il sorteggio dei magistrati.

VENTURELLI. Questo è già stato deciso dalla Camera.

PRESIDENTE. Mi perdoni, signor Venturelli, è vero che fu deciso di sospendere l'altro giorno; ma oggi la Camera potrebbe avere le sue buone ragioni per procedere al sorteggio dei magistrati. Comunque sia, la questione fu proposta, ed io non posso che metterla ai voti.

CAPONE. Per un rispetto, che facilmente la Camera può intendere, e per la dichiarazione che feci già fin qui, non ho interloquuto in questa discussione. Ora però, a parer mio, è affatto inutile di parlare, se debba sospendersi o non sospendersi il sorteggio. In vero, noi abbiamo che il signor Borgatti accettò la carica di segretario generale, come ha scritto all'onorevole Berti-Pichat, il quale ha avuto la bontà d'interrogarlo a nome de' suoi amici.

Dopo che il Ministero ha dichiarato di esser già firmato il decreto di nomina, dopo l'osservazione dell'onorevole Lanza, pel rispetto che tutti dobbiamo al decreto regio, e poichè abbiamo una lettera di carattere del Borgatti che dice di accettare, io non so a che si prolunghino tutte le questioni sollevatesi e la incertezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva, non essendovi altra proposta.

Chi crede dover sospendere il sorteggio dei magistrati favorisca di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il sorteggio è sospeso.)

Rileggo la categoria dei Professori:

- « 1. Albicini professore, Bologna.
- « 2. Betti, Pisa.
- « 3. Boggio, Torino.
- « 4. Conti, Pisa.
- « 5. Coppino, Torino.
- » 6. Demaria, Torino.
- « 7. D'Ondes-Reggio, Genova.
- « 8. Ercolani, Bologna.
- « 9. Mancini, Torino.
- « 10. Mantegazza, Pavia.

- « 11. Musmeci, Palermo.
- « 12. Scolari, Pisa.
- « 13. Torrigiani, Parma.
- « 14. Carrara, Pisa.
- « 15. Corticelli, Firenze. »

RICCIARDI. Io credo che la Camera debba fare le sue riserve per quei deputati i quali si trovassero iscritti nella lista degli impiegati, sia della Cassa ecclesiastica, sia dell'Economato generale, e questo in conseguenza di quel che dissi nella seduta di ieri l'altro, a proposito dell'onorevole Borsarelli. Dacchè la Camera credette dovere escludere il deputato Ferrari, io credo ch'ella debba mostrarsi ormai severissima verso gli altri.

PRESIDENTE. La Camera non decise la questione. La Commissione per l'accertamento degli impiegati deputati è permanente, e quando ella creda di dover proporre delle questioni, potrà sempre farlo. Si procede adunque al sorteggio dei professori, il cui numero essendo di 15 e potendo soltanto 11 essere ammessi alla Camera come deputati, si estrarrà il nome di quattro professori.

(Si procede all'imborsamento dei nomi dei deputati professori.)

I nomi estratti a sorte sono:

Corticelli — Scolari — D'Ondes-Reggio — Albicini.

Con ciò è compiuto il sorteggio dei professori, quindi rimangono vacanti i rispettivi collegi.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO VALERIO

Il deputato Valerio desidera di fare una domanda al ministro dei lavori pubblici; se ne dà lettura.

« Il sottoscritto domanda che piaccia al ministro dei lavori pubblici deporre al banco della Presidenza l'inventario delle strade ferrate dello Stato vendute alla società delle strade ferrate lombardo-venete, e di cui agli articoli 28 e 24 del capitolato, allegato C, alla legge 14 maggio 1865, numero 2279, e ciò perchè quel documento sia depresso per dieci giorni a libera visione dei deputati nella Segreteria della Camera. »

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Io non ho nessuna difficoltà di consentire al desiderio dell'onorevole Valerio, e procurerò di farlo nei prossimi giorni, appena potrò aver raccolto questi documenti per mandarli alla Presidenza della Camera.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO SPASIANO

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta del deputato Spasiano per modificazioni da introdursi nella legge sulla Corte dei conti.

L'onorevole Spasiano ha la parola.

SPASIANO. Signori, vi parrà forse eccessivo ardimento che un giovane appena entrato in Parlamento non ab-

bia esitato ad accingersi a proporvi un progetto di legge grave e di alto interesse come quello che io ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza, e che oggi io vi prego e confido che prenderete in seria considerazione.

Mi permetto di svolgere questa proposta animato dal vivo desiderio di veder riordinate le nostre esauste finanze, e dalla necessità di porre un freno agli abusi che i ministri fecero delle facoltà concesse dagli articoli che io mi propongo far correggere da voi, onde vi sia modo, misura e regolarità nelle spese, e quindi economia e risparmio, e non dissipazione.

In grazia del fine che io vi propongo voi mi ascolterete con benignità e con indulgenza, e coi vostri lumi e con la vostra esperienza voi supplirete ai miglioramenti che si potranno fare sulla mia proposta, specialmente quando sarà inviata all'esame degli uffizi per fare il corso prescritto dal regolamento.

Parmi peraltro, che questa proposta sia così semplice, sia così chiara, sia così giusta e sia così imperiosamente reclamata dalle circostanze, che non sia d'uopo di molte parole, nè di lunghi ragionamenti.

Eccellente, indispensabile era l'istituzione di un corpo che controllasse gli atti e i decreti del Governo per garanzia della più severa e della più scrupolosa osservanza della legge, e la Corte de' conti, alla quale fu affidato sì lodevole incarico, lo disimpegnò con puntualità ed indipendenza, cosa che mi piace attestare in onore delle egregie persone che la compongono.

Senonchè la legge che creò la Corte de' conti lasciò le mani libere ai ministri per arbitrarli all'esecuzione di decreti o atti, i quali per avventura fossero riconosciuti inammissibili.

Difatti, o signori, voi vedete che ai termini dell'articolo 14 della vigente legge, un ministro a cui sia stato dalla Corte de' conti ricusato il *visto*, ha diritto di richiamarsene al giudizio del Consiglio dei ministri, il quale prende in esame l'atto o il decreto suo, e la deliberazione motivata che l'anzidetta Corte deve trasmettere al presidente del Consiglio.

Fin qui le cose potrebbero procedere; non così nelle ulteriori disposizioni: imperocchè sia sancito che se il Consiglio dei ministri dà ragione all'autore dell'atto o decreto rimandato dalla Camera dei conti, questa è chiamata a deliberare nuovamente, e sebbene dichiarata non cessata la ragione del suo rifiuto, pure non pertanto deve ordinarne la registrazione e apporvi il *visto* con riserva.

Con quanta facilità e larghezza siansi serviti i ministri, che abbiamo avuti nei decorsi cinque anni, di questa facoltà, ve lo attestano gli elenchi della Corte dei conti, che sono stati rimessi nel gennaio di ogni anno all'ufficio di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, con le relative deliberazioni a tenore dell'articolo 18.

Vedremo a quale somma ascenderanno le spese or-

dinate dai ministri di fronte ai rifiuti della Corte dei conti nell'esercizio dell'anno che si è testè chiuso.

La stampa libera, o meglio ancora la stampa moderata manifestò, fin dallo scorso anno, dolorosa impressione del numero delle registrazioni con riserva imposte dal Consiglio dei ministri alla Corte de' conti e ne dava avviso ai suoi rappresentanti, affinchè ponesero un argine allo invalso sistema rovinoso. Chiamerò alla vostra memoria uno degli articoli, pei quali l'onorevole Mancini vi proponeva l'inchiesta; questo è appunto per gli atti e decreti respinti dalla Corte de' conti e poi registrati e vidimati con riserva per decisione del Consiglio dei ministri; atti o decreti, se non erro, superano la somma di 20 milioni.

Signori, io approvava l'inchiesta e sono disposto a sostenerla nella Camera, perchè a me, come a voi, come al paese intero sta a cuore lo stato deplorabile delle nostre finanze.

Ma io credo che facendo l'una non si debba omettere l'altra. Mentre la Camera eleggerà la Commissione incaricata di eseguire l'inchiesta parlamentare sull'amministrazione, noi colla legge che sottopongo alle vostre considerazioni, possiamo anticipare un emendamento ad un vizio, che agli stessi ministri può riescire grato.

Noi tutti conosciamo la bontà del cuore umano, e le influenze d'amicizia, di parentela, di potenti raccomandazioni: si richiede una natura di ferro per resistere alle tentazioni di riguardo, di favore, di misericordia che talvolta determinano un ministro ad un atto o ad un decreto che trova l'ostacolo non insuperabile della Corte de' conti.

Si sa poi la forza dell'amor proprio una volta impegnata a sostenere i dati provvedimenti, e le condiscendenze, che tra colleghi nel gabinetto si usano; indi necessariamente ricambiate da altre compiacenze: intanto lo Stato fa le spese, la finanza impoverisce, i tributi aumentano, e con essi, o signori, il mal contento generale.

Se invece con una nuova legge noi aboliremo questi due articoli, cesseranno le moleste intercessioni, ed i ministri avranno legittimo motivo a negare. Quand'anche avessero tutta la buona volontà di concedere, nol potrebbero, perchè troverebbero un muro di bronzo nella Corte dei conti responsabile alla sua volta di ogni violazione alle leggi.

La riforma che io vi propongo è la più opportuna, e la più accomodata alle nostre istituzioni: secondo la mia idea di legge gli atti o decreti ricusati dalla Corte dei conti, registrare più non si dovranno, ma rimettere all'esame ed al giudizio del Parlamento.

Accettando questa riforma cesserebbero le disposizioni degli articoli 14 e 18 della legge 14 agosto 1862 che creò la Corte dei conti, ed è perciò che io ne ho proposto la soppressione.

Prevedo che mi obietteranno non esser possibile in pratica un divieto assoluto all'amministrazione dello

Stato di fare atti o decreti non preveduti dalla legge e che per conseguenza ne verrebbe qualche pregiudizio alla cosa pubblica. Ma io rispondo che se i ministri saranno previdenti, come hanno il dovere di esserlo, e se avranno diligente cura di compilare i bilanci in tempo ed in guisa che il Parlamento li possa seriamente ed utilmente esaminare, discutere ed approvare preventivamente, cesserà lo stimolo agli arbitrii e la necessità di sanatorie, che allettano a permettersi novelli arbitrii; cesseranno le sempre rinnovate domande dell'esercizio provvisorio.

Quando poi si dessero casi d'evidente necessità scenderebbe l'impero di una legge superiore ad ogni legge scritta ed i ministri avrebbero la lode che meritano gli atti voluti dalla coscienza del paese, e dei rappresentanti chiamati poi a convalidarli.

Ma ciò non potrebbe avvenire se non in tempi che il Parlamento fosse chiuso.

Che se nel più profondo esame che se ne farà, o negli uffici o nel seno della Commissione che i medesimi eleggeranno, o a tempo suo quando verrà la discussione della legge si proporrà qualche emendamento che sia per conciliare la mia proposta coi casi imprevedibili, ai quali si dovesse provvedere, l'accetterò volentieri, perchè unico mio intendimento è di mettere un freno agli abusi che tutti noi condanniamo.

Quanto ho detto spero vi avrà persuasi a prendere in considerazione il disegno di legge che, valendomi dell'iniziativa parlamentare, ho avuto l'onore di proporvi.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero dichiara di non opporsi alla presa in considerazione di questo disegno di legge, perchè quando si tratta di proposta per evitare abusi o per aggiungere garanzie nell'amministrazione pubblica, non sarà mai il Ministero che vorrà opporvisi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti, nessun altro domandando la parola, la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione.)

Invito l'onorevole Catucci a svolgere il suo progetto di legge per disposizioni relative all'inamovibilità della magistratura.

CATUCCI. Io vorrei pregare la Camera a rinviare questo svolgimento ad altro tempo.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, lo svolgimento di questo progetto di legge sarà rinviato a tempo indeterminato.

(È rinviato.)

L'onorevole La Porta ha la parola.

LA PORTA. Per togliere qualunque pretesto alle supposizioni che si fanno, e che si sono annunziate in ordine ai nostri lavori parlamentari, io ritengo che ora noi non abbiamo materia per le nostre discussioni, e che dobbiamo al più presto corrispondere ai bisogni

del paese, insisterei su quella proposta che ho già fatta, la quale se ebbe un differimento, oggi trova una giustificazione; voglio parlare della proposta di sospendere i lavori della Camera, e riunirci negli uffici, onde poter presto venire alla discussione e votazione di quei progetti di legge che il paese ansiosamente aspetta. Questa proposta io la faccio nell'intendimento di accelerare nell'unico modo possibile i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Fa una proposta in genere?

LA PORTA. Io desidererei che la Camera sospendesse le sue sedute pubbliche, e le riprendesse appena vi siano dei progetti di legge in pronto.

PRESIDENTE. Mi parrebbe più conveniente di fissare il giorno, in cui la Camera dovesse riprendere le sue tornate. Proponga un giorno.

LA PORTA. Io lascio alla Presidenza di fissarlo.

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare venerdì.

LA PORTA. Sta bene, venerdì.

(Succede una breve pausa, durante la quale si prendono intelligenze tra il presidente, ed il ministro per l'interno.)

MINISTRO PER L'INTERNO. Io pregherei la Camera a voler continuare a tenere le sue sedute, perchè domani sarà il caso di proseguire nella verificaione dei poteri, essendovi ancora elezioni a riferire. Dopo si deciderà.

Voci. Sì! sì!

LA PORTA. Poichè vi è ancora materia a discutere, accetto volentieri la proposta del ministro dell'interno; io aveva fatta la mia proposizione unicamente pel caso che non vi fosse lavoro in pronto: ma, giacchè sento che per domani avvi materia da porre in discussione, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Vi sarebbero ancora tre o quattro elezioni su cui non si è fatta relazione. Io pregherei i signori relatori a mettersi in grado di riferire nella tornata di domani.

CADOLINI. Vorrei fare la proposta che gli uffici avessero a riunirsi tutti i giorni, come era stato proposto ed accettato dalla Camera in altra seduta. Faccio questa proposta, perchè so che alcuni uffici hanno creduto di non doversi riunire tutti i giorni.

PRESIDENTE. Si terrà conto dell'istanza.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della verificaione dei poteri;
 - 2° Svolgimento delle proposte di legge:
- Del deputato Puccioni, per l'abolizione di alcuni articoli del Codice penale toscano, e provvedimenti relativi;
- Del deputato Cantù, per l'abolizione del giuramento politico.